

CCLXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

INDICE

	PAG.
Congedi	17703
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	17703
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	17704, 17724 17738
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432)	17707
PRESIDENTE	17707
DUGONI	17707
FERRERI	17715
FACCHIN	17725
ROBERTI	17731
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	17704
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	17703
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	17706
CHIARAMELLO	17706
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	17707
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	17738
Petizioni (Esame):	
PRESIDENTE	17705
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	17704
Sostituzione di un deputato	17724

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amatucci, Cavallari Nerino, Dal Canton Maria Pia, Giglia, Mastino Gsumino e Marzotto.
(*I congedi sono concessi*).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

« Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1389) (*Con modificazioni*);
« Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1438) (*Con modificazioni*);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

LIZZADRI e SANSONE: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza » (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (61-B);

BONOMI ed altri: « Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 del-

l'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale » (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (91-B);

« Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore » (1391) (*Con modificazioni*);

Senatore TRABUCCHI: « Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793 » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1448);

« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1478);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale » (1437) (*Con modificazioni*);

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1 miliardo per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1484);

« Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A. R.P.) » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1485);

dalla X Commissione (Industria):

« Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1366) (*Con modificazioni*).

Deferimento a Commissioni di disegni di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

« Proroga della legge 13 giugno 1952, numero 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza » (1546) (*Con parere della IV Commissione*);

« Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 841, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1565) (*Con parere della IV Commissione*);

« Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 » (1567).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente disegno di legge è, invece, deferito alla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente:

« Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 » (1558).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Informo che sono state presentate proposte di legge dai deputati:

COLITTO. « Modifica dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, relativa alle cooperative edilizie a contributo statale » (1573);

MAGNANI, RICCA, RIGAMONTI, FOGLIAZZA, FORA e BALTARO: « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (1574);

MAGNANI, RICCA, FORA, FOGLIAZZA, RIGAMONTI e BALTARO: « Modifiche alla tabella B allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981 » (1575).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'interno, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica — emanato nel primo trimestre del 1955 — relativo alla rimozione dalla carica del sindaco del comune di Ozzano Emilia (Bologna).

Ha inoltre comunicato, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, gli estremi dei decreti prefettizi di proroga della gestione straordinaria dei comuni di Rimini (Forlì) e San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara).

I documenti predetti saranno depositati in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di sette petizioni.

La prima è dell'avvocato Gaetano Salciarini, da Gubbio, il quale chiede che sia ricostruita la linea ferroviaria Fossato di Vico-Gubbio-Umbertide, ritenuta assolutamente indispensabile per rivalorizzare la vastissima e ricca zona che fa capo a Gubbio e per risolvere la piaga della disoccupazione che infierisce in quelle contrade a causa della chiusura delle miniere di lignite di Branca e di Padule.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seconda è del signor Ernesto Bartocioni, segretario provinciale del sindacato lavoratori autoferrotramvieri e internavigatori di Brescia, il quale chiede che il ministro dei trasporti soprasseda a qualsiasi autorizzazione per la sostituzione dei servizi a rotaia con autolinee, finché non si stabiliscano piani organici di ampliamento, sistemazione, rinnovamento o sostituzione dei servizi esistenti in quella zona.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La terza è della signora Ernesta Grassi, da Roma, la quale chiede che sia abrogato il decreto 3 settembre 1926, n. 1556, contenente norme sulla pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono, in modo da eliminare nella stampa di essi la esclusività a favore delle Società concessionarie.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta è del signor Remo Catinari, da Bardalone, il quale chiede un provvedimento legislativo che faccia obbligo all'amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle amministrazioni delle ferrovie secondarie di rimborsare le tasse riscosse in più per trasporto di merci.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quinta è del signor Fiamozzi Francesco e altri, da Cles, a nome del comitato d'azione per l'immediata ricostruzione della ferrovia Trento-Malè a scartamento normale, i quali chiedono il riesame della legge 2 aprile 1941, n. 294, affinché:

1°) il previsto potenziamento della suaccennata ferrovia avvenga attraverso la ricostruzione di un tronco a scartamento normale;

2°) lo stanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge sia adeguato agli attuali prezzi;

3°) lo stanziamento così adeguato sia distribuito negli esercizi 1953, 1954 e 1955 del bilancio del Ministero dei trasporti.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è del signor De Luca Egidio, da Taranto, il quale chiede che sia concessa la possibilità agli impiegati di gruppo C delle ferrovie dello Stato, provenienti da concorsi regolari e con qualifica iniziale di alunno di ordine degli uffici di accedere al corrispondente grado del gruppo B mediante concorsi interni, a partire dal grado XI.

La Commissione propone la presa in considerazione e la trasmissione della petizione al Ministero competente.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La settima è del signor Borrelli Francesco, da Ne (Genova), il quale chiede che con provvedimento legislativo venga concessa a tutti i militari dell'Arma dei carabinieri, col-

locati a riposo negli anni dal 1945 al 1953, la priorità nella assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa o popolari, qualora detti pensionati si trovino sistemati in alloggi disagiati.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello, Simonini, Rossi Paolo, Bettinotti, Ceccherini, Martoni, Matteotti Matteo, Secreto, Castellarin, l'El-tore:

« Istituzione della cassa mutua nazionale contro i danni della grandine » (1511).

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CHIARAMELLO. Nelle parole di chiusura della mia relazione ho voluto sottolineare che questa proposta ha un'intonazione altamente sociale ed umanitaria. Infatti, tende soprattutto a creare una situazione migliore per la tranquillità economica di tutti i contadini (siano essi proprietari, coltivatori diretti, mezzadri o braccianti), ad incrementare la produttività delle nostre campagne ed infine a rendere più sicure le condizioni di vita di ciascun agricoltore.

La scienza e la tecnica hanno tentato invano di predisporre mezzi contro le precipitazioni grandinifere. I famosi razzi, per quanto sperimentati, lanciano contro il cielo delle illusioni e non creano sufficienti garanzie per risolvere adeguatamente il problema.

Altri colleghi, in precedenti legislature ed anche in questa legislatura, hanno presentato progetti di legge relativi all'utilizzo dei cannoni antigrandiniferi.

Non voglio con questo sostenere che il sistema dei razzi sia del tutto negativo. Ho troppa fiducia nella tecnica e nella scienza anche solo per dubitare che, in un avvenire prossimo, esse ci possano dare la soluzione del problema. Ma affermo senza esitazioni che, allo stato delle cose, questa soluzione ancora non s'intravede.

Non è nelle mie intenzioni soffermarmi sul lato scientifico del problema: anche in questo campo si tratta solo e sempre di ipotesi fondate certamente su dati positivi, ma

non su tutti i dati, così che una nuova scoperta verrebbe ad annullarle.

Certo è che discordi sono i dati ufficiali e che, fra i competenti in materia, gli scettici prevalgono e le prove ufficiali eseguite dai competenti ministeri a mezzo di tecnici e di scienziati hanno dato responsi molto, molto cauti, quando non decisamente negativi e tali ad ogni modo — anche i più favorevoli — da non consigliare una generale applicazione, imposta per legge. E in ciò non dimentico l'affermazione di Benedetto Croce secondo la quale la scienza meteorologica è la più ipotetica delle scienze.

Pertanto, la mia proposta si orienta su altri principi più solidi e più concreti, quali quelli del risarcimento dei danni.

Propongo che per legge venga istituita una sovrimposta valutata in una media di lire 4.000 per ettaro di terreno coltivato, aliquota non fissa, ma elastica in rapporto a diversi elementi. Primi fra tutti la durata del tempo nel quale il prodotto è esposto al rischio e la scala dei valori dei prodotti agricoli.

Ho detto chiaramente nella relazione che non è mio intendimento l'istituzione di un nuovo grande ente statale o parastatale per l'assicurazione contro i danni della grandine. L'Italia è il paese degli enti: ve ne sono tanti quanti è impossibile calcolare o contare.

Un ente siffatto, tra direzioni centrali, regionali e provinciali, uffici periferici, ecc. assorbirebbe quasi tutti gli introiti e rappresenterebbe un danno ancor maggiore della stessa grandine.

La mia proposta, invece, si ispira al principio mutualistico ormai affermato nella nuova concezione sociale e si affida, per l'applicazione, agli stessi interessati, a mezzo degli enti locali, comuni, province e regioni.

Nel funzionamento del sistema attraverso commissioni censuarie, comunali, provinciali o regionali, si è cercato di rendere agevole il movimento, salvaguardando sia l'autorità del ministro dell'agricoltura, che le possibilità di ricorsi da parte dei singoli.

Le assicurazioni private hanno il danno della lentezza nelle liquidazioni. Si è cercato invece di rendere il sistema adeguato soprattutto al principio di ottenere per la liquidazione stessa la maggiore rapidità possibile.

Onorevoli colleghi, la Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine è una istituzione che si impone nel nostro paese.

Venite a visitare le belle colline dell'Astigiano, del Monferrato, delle Langhe o le altre zone d'Italia, dove i vigneti sono col-

piti dalla terribile calamità della grandine! Il lavoro di giorni e mesi, e a volte di anni, di intere famiglie è distrutto, e spesso non si hanno i mezzi per risollevarsi dal disastro economico. E così per un'infinità di altre regioni d'Italia e di altri prodotti.

La Cassa rappresenterebbe un indispensabile complemento alla riforma agraria che si sta attuando nel paese; essa vuole assicurare ai vecchi e nuovi piccoli agricoltori il frutto del proprio sudato ed onesto lavoro.

Con questo intendimento sociale, desidero raccomandare a voi, onorevoli colleghi, l'approvazione della proposta di legge che mi onoro presentare: proposta di legge che, se anche non è perfetta, potrà da un acuto, profondo e sereno vaglio sia della Commissione come dell'Assemblea, giungere in porto e dare la tranquillità al duro lavoro dei nostri agricoltori tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione, pur esprimendo perplessità di fronte a tale nuova tassazione che verrebbe ad aggiungersi alle tante altre che già incidono su ogni ettaro di terreno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Chiaramello ed altri.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme integrative della legge 11 gennaio
1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.
(1432).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

È iscritto a parlare l'onorevole Dugoni. Ne ha facoltà.

DUGONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge — detta di integrazione della legge di perequazione tributaria del 1951 — ha, come già ho avuto l'onore di sottolineare ieri, sollevato perplessità, discussioni, polemiche e, direi, ha creato una atmosfera che noi ci saremmo augurati di poter evitare.

L'onorevole ministro ricorda che, quando, ora è più di un anno, abbiamo insieme di-

scusso questo grosso problema, eravamo convinti che non vi sarebbero state nel paese e negli ambienti interessati particolari reazioni (salvo che per alcuni aspetti secondari), in quanto eravamo convinti che questa legge fosse il naturale complemento della legge n. 25 del 1951.

Dobbiamo invece dire, che, seguendo il principio *crescit eundo*, l'opposizione nei confronti di questa legge, anziché attenuarsi col tempo, è andata gradatamente accentuandosi; e, a modesto avviso di questo settore della Camera, è andata accentuandosi per ragioni molteplici: ragioni che da una parte non ci stupiscono, ma che anche da un'altra parte non comprendiamo, sotto il profilo della buona fede e della chiarezza politica.

Per comprendere ciò che è accaduto, dobbiamo rivolgere la nostra memoria alla introduzione ed alla discussione della legge che reintroduceva in Italia la dichiarazione annuale. Noi, da questa parte, nel 1950, quando si discuteva quella legge, abbiamo subito avvertito il Governo che ci saremmo trovati di fronte ad una difficoltà nella sua applicazione: e cioè, abbiamo sottolineato come il ministro Vanoni peccasse allora di ottimismo e di semplicismo. Oggi, nel 1955, cioè a quattro anni di distanza, dobbiamo confermare che tutto quanto avevamo previsto nel corso della discussione della legge Vanoni è stato punto per punto confermato dalle realtà successive. E dobbiamo dire ciò con molto rammarico, perché, se vi era una parte del Parlamento che sperava che, malgrado le proprie critiche, la legge che va sotto il nome di Vanoni avesse potuto avere una efficacia nel sistema tributario del nostro paese, se vi è una parte della Camera che ciò ha auspicato, è questa parte che deve rivendicare questo onore.

Nelle critiche che abbiamo allora rivolte, noi non abbiamo mai visto un mezzo per fermare l'introduzione della legge. Abbiamo soltanto sperato che le nostre critiche avrebbero portato più avanti, e più felicemente avanti, l'applicazione della legge. Non fummo ascoltati. Anzi, ricordo il tono piuttosto trascurato con il quale il ministro Vanoni rispose alle critiche della nostra parte, quasi a volerne sottovalutare l'importanza e la fondatezza. Senonché oggi il rimpianto è grande, perché l'aver trascurato quelle critiche ha portato agli inconvenienti che oggi si lamentano, e forse ha altresì fatto perdere la seconda grande occasione che si è presentata all'Italia per arrivare ad una autentica perequazione tributaria.

La prima occasione era seguita immediatamente alla Liberazione, e molti colleghi la ricorderanno certo. Al tempo del ministro Soleri si stava preparando con grande impegno l'operazione del cambio della moneta e, contemporaneamente, quella di un radicale censimento tributario. Il grande progetto fu accantonato per la morte del compianto ministro, ma soprattutto per la cattiva volontà di coloro che lo circondavano, che ne assunsero la eredità e che tuttora in parte detengono in mano il potere: si rinunciò così a quella grande riforma che avrebbe posto solidi principi di giustizia tributaria, in un momento in cui i possidenti del nostro paese avevano ancora la preoccupazione delle conseguenze delle loro malefatte durante il periodo fascista. Insomma, onorevoli colleghi, davvero è stato un errore l'aver lasciato passare quella occasione, errore che tuttora pesa su uomini politici che godono anche oggi larga reputazione nel nostro paese.

La seconda occasione fu appunto quella della legge Vanoni. Mentre il cambio della moneta doveva seguire a un periodo di perturbazione, la riforma Vanoni doveva maturare dopo la normalizzazione della nostra situazione economica. Essa, cioè, presupponeva un certo costante sviluppo della nostra economia, tanto è vero che nel 1950, a parte le preoccupazioni ingenerate dalla guerra coreana, si erano raggiunti in Italia certi elementi di equilibrio che consigliarono il ministro Vanoni a introdurre la dichiarazione annuale dei redditi, accolta da tutti favorevolmente. Lo stesso ministro pose uno *slogan* alla base della sua riforma, lo *slogan* della necessità di ristabilire la fiducia fra il contribuente e il fisco. Molti, compreso l'onorevole Bonino, irrisero ad una siffatta idilliaca impostazione del ministro delle finanze...

BONINO. E non avevamo torto...

DUGONI. Noi non abbiamo mai irriso; ma abbiamo creduto alla opportunità di circondare l'atmosfera di fiducia che si voleva creare di alcune necessarie garanzie, tanto più che, insieme con determinate facilitazioni, la legge detta « Vanoni » conteneva dei veri e propri regali, che erano una specie di « miele » che il ministro Vanoni credeva opportuno mettere intorno ai bordi della scodella che conteneva il non dolce contenuto dell'obbligo annuale della dichiarazione.

E noi, in quella occasione, abbiamo detto con molta franchezza, onorevole Vanoni: qui siamo di fronte a vecchie volpi, le quali lecheranno il miele che ponete intorno alla scodella, mentre il contenuto non lo berrà

assolutamente nessuno; perciò, onorevole Vanoni, voi sprecherete il miele.

E se fosse solo per il miele, che, come prevedemmo, è andato disperso, non avremmo molti rimpianti. Ma quel che ci turba si è che è andato disperso lo spirito con il quale si poteva sperare che gli italiani si sarebbero messi al lavoro per ristabilire la giustizia finanziaria nel loro paese. Cioè io credo che, se noi avessimo allora introdotto nella legge quella serie di provvedimenti che sono contenuti in questa ed altri ancora, non ci troveremmo oggi nella disgraziata situazione di dover discutere in una atmosfera profondamente diversa con gli animi esacerbati dalla delusione, di un provvedimento che nella sostanza non è niente di eccezionale.

Ed io vorrei da questi banchi richiamare tutti i colleghi della Camera a non lasciarsi trascinare dalla artificiosa atmosfera che è stata creata intorno a questa legge. Non vi è alcun dubbio, onorevoli colleghi, che se queste disposizioni fossero venute al nostro esame nel 1950, nessuno di noi avrebbe trovato niente da dire e avrebbe trovato più che normale che questi provvedimenti fossero allora posti a protezione della dichiarazione Vanoni. E tanto è vero questo, che molti colleghi ricorderanno che nel marzo 1947, cioè otto anni fa, discutendosi l'imposta straordinaria sul patrimonio, una serie di questi provvedimenti relativi all'accertamento erano da noi già allora invocati ed erano respinti dalla Camera con leggere differenze di voto. Il che significa che nello spirito dei contribuenti già allora erano praticamente mature queste cautele che devono circondare il diritto tributario del nostro paese.

È accaduto quindi, onorevoli colleghi, che nel 1950 e nel 1951 cadde la serie di quelli che noi chiamavamo i « puntelli ». Spero che il ministro Tremelloni si ricordi questo dibattito sui puntelli. Credo che ricordi come noi dicessimo che la « Vanoni » era un bell'edificio, il quale però era fragile e aveva bisogno di essere puntellato intorno. E questi puntelli li abbiamo scrupolosamente elencati e illustrati. Essi erano i consigli tributari, il sistema dell'accertamento analitico, il giuramento, la pubblicità e la riduzione delle aliquote. Se noi avessimo ottenuto allora l'introduzione di questi cinque elementi, io credo che in poco più di due anni noi avremmo potuto avere dei risultati concreti e che oggi non avremmo avuto un altro anno e mezzo di penosa discussione intorno a questa legge che va sotto il nome di legge Tremelloni.

Noi avevamo appuntato allora le nostre critiche sull'assenza di modo di pressione sul contribuente. Cioè dicevamo: ma quando voi avrete in mano una denuncia, che chiamate analitica, quali sono i mezzi che voi avrete per obbligare il contribuente a rettificare la sua dichiarazione? Cioè avete una dichiarazione nelle mani, avete uno stampato che contiene delle cifre, e voi che cosa potete opporre a questo? Ed ancora: dovrete opporre un accertamento analitico, cioè dovrete opporre cifra a cifra. Ma per far questo ci vogliono anche i mezzi perché sia data prova della falsità della dichiarazione, del tentativo di evasione.

Con la legge precedente non vi era alcun mezzo a ciò. Vi era il sistema della protezione bancaria, la impossibilità di richiedere il giuramento, il sistema contabile, che conosciamo nel nostro paese essere arrivato non alla doppia contabilità (poiché ciò è fanciullesco), ma alla triplice, alla quadruplica contabilità: la contabilità vera, quella per il fisco, quella per la banca e quella per gli azionisti.

Perciò insistevamo per ottenere una serie di norme che prescrivessero delle garanzie sulla tenuta della contabilità, per non ritrovarci esattamente nella situazione di prima, cosicché l'accertamento invece di diventare analitico sarebbe tornato ad essere un accertamento generico, che avrebbe lo straordinario risultato di annullare il sistema della dichiarazione annuale.

Puntualmente, alla fine del triennio previsto dalla legge, noi abbiamo assistito ad una gragnuola di accertamenti induttivi, i quali hanno sollevato le più serie e giustificate proteste dei contribuenti.

È ora che si dica anche che se noi siamo fieramente decisi ad aiutare lo Stato, ad aiutare la collettività a mettere un'ordine nelle proprie finanze, siamo anche decisi a sostenere il principio che l'ordine finanziario non può essere il disordine del contribuente. Cioè, non possiamo pretendere di ricercare un equilibrio fra imposte dirette e imposte indirette a sole ed esclusive spese di quei contribuenti che sono incapaci o che non riescono momentaneamente a difendersi.

Quindi, deve essere ben chiaro (e questo mi pare sia lo spirito informatore di questa legge) che noi chiediamo per il contribuente tutte le garanzie cui ha diritto, mentre si invita nello stesso tempo il contribuente a fare tutto il proprio dovere.

A questo proposito non posso che riandare rapidamente alla discussione che è stata

introdotta ieri dal collega De Francesco sul contenzioso tributario. Evidentemente non vi è cittadino italiano il quale non si renda conto che, nel sistema di giudizio delle controversie fra fisco e contribuente, il contribuente è in una situazione di estrema debolezza ed il fisco, per contro, in una situazione di estremo vantaggio.

Quindi, in applicazione della Costituzione nel senso letterale e soprattutto in applicazione dello spirito che informò tutta la nostra Costituzione, non vi è alcun dubbio che bisogna uscire il più rapidamente possibile da questa situazione. E quando ieri il ministro Tremelloni ci disse che la legge caduta in seguito alla chiusura della legislatura sarà prontamente ripresa, ha usato un linguaggio che considero leggermente eufemistico o ironico, secondo i punti di vista. Perché, dal 1953 al 1955, in due anni, si poteva largamente riprendere quel provvedimento e toglierci dalla critica facile consistente a dire: voi, quando siete di fronte a provvedimenti che interessano le entrate dello Stato, siete dei solerti legislatori; quando, invece, siete di fronte a problemi che riguardano la tutela del cittadino, allora improvvisamente la vostra lena si impigrisce. Sono sicuro che questo è fuori dallo spirito del ministro; però il contribuente non può entrare nello spirito del ministro, deve guardare ai suoi atti, e questi si prestano indubbiamente ad essere interpretati nel senso che ho descritto.

Questo anche perché, onorevoli colleghi, vi è un certo senso di disagio fra i contribuenti del nostro paese, per una serie di ragioni, di cui una fondamentale è la mancanza di una discriminazione qualitativa dei redditi in sede quantitativa. Può sembrare un giuoco di parole, ma mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro. Voglio dire che non basta avere aliquote diverse a seconda della causa che ha dato origine al reddito: bisogna anche tener conto del problema della stabilità del reddito, della sua continuità. Per questo occorrerebbe arrivare veramente a discriminare il reddito di lavoro, il reddito di professioni libere, il reddito di categoria B industriale e commerciale e il reddito da capitali; dovremmo arrivare a discriminarli non solo attraverso le aliquote, ma anche attraverso diversi abbattimenti alla base, attraverso una diversa considerazione della continuità di questo reddito, continuità che costituisce un fattore determinante. È evidente che colui il quale possiede degli immobili, dei terreni, ha una continuità di

reddito che non ha nulla a che fare con quella del professionista che oggi può avere una causa e domani no; con la continuità di un dirigente di azienda che oggi può dirigere un'azienda e domani può essere sul lastrico; una continuità di reddito che, a maggior ragione, non ha nulla a che fare con quella dei redditi commerciali e industriali i quali verrebbero, attraverso questa legge, a trovare un equilibrio nella distribuzione del rischio nel corso del quinquennio di cui parlerò dopo.

Ora, la grossa lamentela da che cosa proviene? Proviene dal fatto che vi sono cittadini i quali regolarmente sono costretti a versare fino l'ultimo soldo delle loro imposte, e sono coloro che hanno i redditi minori accanto ad altri che si trovano in una posizione di imposta regressiva (come già ho avuto l'onore di dimostrare in questa Camera), cioè un'imposta la quale decresce in ragione dell'aumento del reddito dell'individuo. Io ho dimostrato che al di sopra di 500 milioni non vi è possibilità di accertamento.

Onorevoli colleghi, prego ognuno di voi di ricercare, nella sua memoria, il numero delle persone conosciute che abbiano redditi superiori ai 500 milioni l'anno. Io, per conto mio, sono disposto a fare un piccolo elenco, sicuro che coinciderebbe con gli elenchi che sono pronti a fare alcune decine di colleghi di questa Assemblea.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*.
Lo faccia!

DUGONI. Onorevole ministro, non mi sfidi a singolar tenzone, perché sono sicuro che ella conosce quei nomi molto meglio di me: prima di tutto per una ragione di studio, e in secondo luogo per il posto che occupa. Mi dica, piuttosto, che ella trova una estrema difficoltà a fare quell'accertamento, cioè ella viene sul mio terreno.

Prendiamo, per esempio, l'Italcementi. Vi è un certo signor Carlo Pesenti che — è ormai accertato — possiede la maggioranza delle azioni di questa società. Gli utili dell'Italcementi non starò ad indicarli qui, anche perché non ne avrei neppure i mezzi; ma, ad occhio e croce, si tratta di parecchi miliardi annui. Mi dica, signor ministro, a quanti milioni ammonta la dichiarazione del signor Carlo Pesenti. Ecco il caso specifico di un uomo il quale ha certamente miliardi di reddito annuo; ma noi ci troviamo nella condizione sciagurata di poter soltanto accertare, nei suoi confronti, poche decine o al massimo qualche centinaio di milioni, cioè noi siamo di fronte ad una evasione che va dal 90 al

95 per cento. E qui arriviamo alla vera ragione per la quale gli italiani non comprendono questa legge.

Onorevoli colleghi, questa legge è più importante nello spirito del nostro paese di quanto si possa immaginare, e il Governo ha compiuto, a mio modesto avviso, il gravissimo errore di non giustificare con chiarezza perché è stato indotto a presentare questa legge. Io vorrei che il ministro, con pazienza, rileggesse la relazione ministeriale in sede di Commissione al Senato e la relazione che ha fatto con tanta accuratezza l'onorevole collega Valsecchi e troverà che non si capisce perché questa legge è stata presentata. Ognuno esamina il meccanismo di essa, nessuno però cerca di spiegare agli italiani perché si è stati costretti ad introdurre questa legge. È evidente, onorevoli colleghi, che se il sistema della dichiarazione annuale avesse dato i risultati che noi ci aspettavamo, buona parte di questa legge sarebbe inutile. Se, cioè, noi avessimo visto dopo le prime dichiarazioni un aumento delle dichiarazioni stesse, evidentemente nessuno si sarebbe sognato di presentare questa legge. Se avessimo ottenuto il risultato di ristabilire la fiducia fra il fisco e il contribuente, se avessimo potuto ottenere non dico il completo raggiungimento del traguardo ma un avvicinamento al traguardo, cioè una certa rispondenza tra reddito reale e reddito fiscale, non si sarebbe avuta nessuna necessità di introdurre questa legge.

Ora, onorevole ministro, ella deve avere il coraggio di dire dal suo banco: onorevoli colleghi, noi introduciamo questa legge perché senza questa legge la dichiarazione Vanoni non ha più la possibilità di rappresentare una risorsa per il nostro paese. Se noi non abbiamo il coraggio di dire chiaramente questo, gli italiani si domanderanno: se il sistema della dichiarazione annuale ha avuto successo, perché si deve inferire in questa maniera, come dicono i colleghi che siedono di fronte a noi (*Indica la destra*) restringendo i diritti dei più poveri cittadini italiani? Ora, il Governo ha fatto compiere uno studio, studio che i colleghi amano dimenticare e che il Governo non ama citare: non lo dimentica, ma non ama citarlo. L'ho citato io in un lontano discorso di due anni fa. È lo studio di un alto funzionario delle contribuzioni dirette che risponde al nome, se non sbaglio, del professor Di Nardo. Ebbene, quello studio dava per grandi ordini di grandezza l'ammontare delle evasioni, dimostrava cioè che nelle categorie dei piccoli contribuenti eravamo di fronte alle piccole evasioni, con

maggiore frequenza della totale rispetto alla parziale, che per quanto riguardava il medio contribuente eravamo di fronte alla media e crescente evasione e che nel campo dei redditi grandissimi eravamo di fronte ad evasioni che raggiungevano l'80 e anche il 90 per cento. Ora, onorevole Bonino, onorevoli colleghi della destra, perché noi, pur con quelle perplessità politiche che si possono immaginare, sosteniamo questa legge? Voi comprenderete che con la tenera simpatia che noi abbiamo per il ministro Scelba e per il sistema del quadripartito, evidentemente preferiremmo mozzarci un pezzo di lingua piuttosto che dare aiuto a questo Governo che non merita, sotto ogni profilo, alcun aiuto. Ma noi voteremo questa legge, perché sappiamo, perché speriamo che sarà applicata da governi migliori di quello che attualmente abbiamo nel nostro paese. (*Interruzione del deputato Cappà*).

Ciò non ha importanza. A noi basterà che al Governo vi siano uomini che abbiano l'energia sufficiente per fare rispettare le leggi del nostro paese. Quello che accade in questo periodo di tempo, specialmente in materia finanziaria, non ha riscontro nel passato. Ho qui i dati statistici per le tre dichiarazioni sul reddito, dai quali si rileva stranamente un ineguale risultato. I dati sono relativi alle dichiarazioni del marzo 1952, 1953 e 1954. Ebbene, assistiamo allo spettacolo che in molte province diminuisce non soltanto il numero delle dichiarazioni di redditi, ma anche l'ammontare. E questo mentre si riscontra un incremento progressivo del reddito del nostro paese, come è stato illustrato in modo notevole dal ministro Vanoni al Senato pochi giorni fa e dai suoi predecessori per gli anni decorsi.

Queste cose non possono non essere dette, perché altrimenti sarebbe inesplicabile la ragione per la quale dobbiamo ricorrere a leggi del tipo di quella di cui discutiamo.

Vorrei a questo proposito rispondere con un solo dato a coloro che rappresentano il ministro Tremelloni come una specie di *torquemada* che sta mettendo alla ruota, alla gogna o allo sgarrottamento il contribuente italiano.

Vorrei che i colleghi sapessero e ricordassero che al 31 dicembre 1954 sul bilancio 1954-1955 abbiamo incassato in un semestre la bellezza di 112 miliardi di imposte dirette. Onorevoli colleghi, è una cifra che dovrebbe farci lungamente meditare: 112 miliardi su novecento miliardi di entrate, cioè abbiamo meno del quindici per cento di introiti per

imposte dirette, il che su un reddito nazionale di undicimila miliardi, significa che abbiamo una incidenza media inferiore al 2,5 per cento di imposte dirette. E gli italiani attraverso la stampa bianca o rosa vengono a dirci che sono rovinati dal fisco!

BUBBIO. Bisogna aggiungere le sovrimeposte comunali e provinciali.

DUGONI. Siamo perfettamente d'accordo. Sto parlando delle imposte dirette dello Stato. Ora, il quadro che viene fatto da certi banchi di questa Assemblea ci lascia perplessi sulla buona fede.

BONINO. Ancora non ha parlato nessuno di noi: perché vuol fare il processo alle intenzioni?

DUGONI. Ammiro la sua interruzione: ciò significa che ella non ha seguito i dibattiti in Commissione.

BONINO. Qui siamo in Assemblea, non in Commissione.

DUGONI. Le dirò con molta sincerità che le cose che dico qui sono le stesse. Non ho bisogno di cambiare neppure una parola a quanto ho affermato in Commissione. Non vedo quale differenza si debba fare nei due casi.

In Commissione i colleghi del partito monarchico e del movimento sociale italiano hanno veramente assediato il ministro con una serie di emendamenti, di osservazioni, di riserve che rasentavano un sistema ostruzionistico. Credo che un settore del Parlamento abbia il diritto di ricorrere all'ostruzionismo ad una sola condizione: che l'ostruzionismo abbia un contenuto politico, che risponda alla difesa di diritti fondamentali del cittadino o del paese; ma ricorrere all'ostruzionismo quando stiamo preparando una legge che ha il solo scopo di colpire gli evasori, ci lascia molto perplessi e scettici.

Desidero ora accennare sinteticamente ad alcuni aspetti della legge per sdrammatizzare l'atmosfera che circonda questa discussione, almeno in certi ambienti del paese. So benissimo che il ministro Tremelloni, curatore al ventre di questa legge, ha avuto il torto di toccare quella specie di santuario della finanza italiana costituito dalle borse. Non so se sia scritto « chi tocca le borse, muore », perché sarebbe un motto degno di Mussolini; ma certo qualcosa di questo genere deve esservi nel paese, perché ogni qualvolta tocchiamo questa chiesetta — in cui si riuniscono dei sacerdoti a compiere determinati riti in certe ore del giorno — ci troviamo di fronte a difficoltà veramente inenarrabili.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

L'articolo 17 è stato quello che ha fatto scorrere i maggiori fiumi d'inchiostro e che ha suscitato le più vivaci proteste nel nostro paese. Non mi interessa, in questo momento, discutere se era più giusto sotto il profilo tecnico l'articolo 17 vecchia edizione o quello nuova edizione. Mi preme invece rilevare questo fatto: perché dobbiamo assistere alla scandalosa levata di scudi di certi ambienti contro un articolo che ha un solo scopo, quello di far pagare l'imposta su un reddito accertato attraverso gli atti di un pubblico ufficiale? Infatti, l'agente di cambio, pubblico ufficiale, constatato che un suo cliente ha guadagnato un milione su un'operazione di borsa, dovrà denunciare questa entrata, onde sottoporre ad imposta anche questo utile di speculazione.

Forse che il povero operaio ed il piccolo commerciante non pagano sacrosantamente su tutti i loro guadagni? Perché soltanto coloro che agiscono nell'ombra della borsa debbono sottrarsi all'obbligo di pagare per gli utili che hanno realizzato? Dovremmo non colpire questi signori solo perché essi ricattano il Governo, minacciando di sterilizzare le borse e di organizzare una « borsa nera » pur di non pagare le imposte?

Modificando l'articolo 17, signori del Governo, avete compiuto un gesto di estrema debolezza: nella forma, se non anche nella sostanza, avete capitolato contro quelli che meno meritavano indulgenza. Noi siamo disposti ad apportare emendamenti al disegno di legge onde alleggerire il sistema di accertamento per i contribuenti minori e medi, anzi, abbiamo invocato questo alleggerimento ed in sede di discussione degli articoli proporremo addirittura un modulo di denuncia diverso per i vari tipi di reddito. Infatti, chi ha un reddito di categoria C-2 non deve essere sommerso sotto una serie di fogli di cui ignora persino il significato. Però non è giusto che questa legge, nel corso dell'esame che di essa ha fatto la Commissione, sia stata modificata nel solo articolo con il quale vengono colpiti coloro che fanno della mera speculazione.

Né venite a dirci che qui si tratta di risparmio, perché chi vuole effettuare questo tipo di investimento del suo risparmio compra il titolo e lo mette in cassetto, senza subire perdite e senza averne utili in brevi periodi di tempo. Attraverso l'articolo 17 cerchiamo di colpire i professionali speculatori della borsa, non i risparmiatori e gli investitori che conservano i titoli. Non è vero che i professionali speculatori di borsa siano

piccoli risparmiatori: essi sono uomini forniti di molte e grosse fortune, di guisa che con i loro cospicui capitali possano far fronte alle eventuali perdite.

Non lasciamoci impressionare, quindi, dalle proteste contenute negli articoli dei giornali e dai memoriali che ci sono pervenuti.

Capisco la grossa preoccupazione dei ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro; capisco anche che in una situazione di tesoreria come quella attuale è un fattore molto importante tenere sereno il mercato dei titoli. Però vorrei che il Governo sinceramente dichiarasse che è solo a fini di utilità che rinuncia in parte all'impostazione dell'articolo 17. Non vi è alcuna ragione teorica perché gli utili di borsa non siano scrupolosamente denunciati come quelli degli operai, come quelli degli autori che chiediamo alla S. I. A. E. e come tanti altri ancora. Dal momento che tutti hanno l'obbligo della denuncia, non vi è motivo per sottrarre gli utili di borsa a questa regola generale. Ed il Governo lo deve dire, perché noi dobbiamo chiaramente far capire agli italiani che non vogliamo perseguire nessuno, che non vogliamo con questa legge premere su determinate categorie, ma che miriamo ad espellere dal circuito tributario soltanto i sistematici evasori.

Ecco perché vorrei che fosse messo in luce il valore dell'articolo 1, che il presidente della Commissione finanze e tesoro, il relatore e i colleghi della Commissione insistessero sul valore moralizzatore di detto articolo.

Alla fiducia del contribuente si va proprio incontro con un articolo come questo. Quando si pongono dei limiti alla possibilità dell'ufficio di accertare il reddito, da quel momento il contribuente può avere fiducia, perché egli sa che quando ha dichiarato quello che ritiene essere il suo reddito, non vi sarà più un ufficio che gli potrà dire, senza precise giustificazioni, che il suo reddito è un altro.

Questo elemento fondamentale va messo nella dovuta luce. Secondo me, il sistema sancito dall'articolo 1 contiene un principio di reciproca positività, perché il fisco ha un mezzo preciso per l'accertamento e a sua volta il contribuente è al riparo da accertamenti arbitrari.

Il principio contenuto nell'articolo 1 accoglie una rivendicazione da noi avanzata nel 1950 ed allora non accolta perché — come ci fu osservato — non era giunto ancora il momento opportuno. Vi sono però due norme che, a detta di molti nostri colleghi, costituiscono due punti deboli: quella dell'articolo

2, cioè la possibilità di integrare o modificare la motivazione e quella dell'accertamento induttivo, contemplato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1.

Anche qui dobbiamo parlarci chiaro: è evidente che il cittadino il quale non denuncia il proprio reddito o non lo denuncia analiticamente non può aspettarsi di essere trattato dal fisco se non con gli stessi mezzi che egli ha preferito adoperare. Colui il quale avendo un determinato reddito costituito da una serie di cespiti non fa nessuna denuncia è un evasore totale e come tale non merita nessun riguardo. Colui il quale occasionalmente invece omette un reddito il quale avrebbe dovuto normalmente essere compreso nella dichiarazione, è protetto dall'obbligo della motivazione analitica. Questo è il punto importante. Se il contribuente ha analiticamente dichiarato il proprio reddito, e da questa dichiarazione analitica ha escluso un cespite o qualche cespite, la motivazione che introduce questi cespiti deve essere una motivazione analitica. E noi abbiamo così la protezione del cittadino il quale si mette in ordine con la propria dichiarazione.

Quanto alla facoltà di integrare la motivazione, io credo che il Governo avrebbe anche potuto non redigere l'articolo 2 così come è concepito. Però siamo di fronte ad una via di mezzo. Non è che si possa integrare o modificare l'accertamento, ma la motivazione dell'accertamento. Quando l'ufficio ha ragioni per ritenere che il reddito che deriva al contribuente da un determinato cespite è diverso da quello denunciato, esso modifica l'accertamento, motivando la sua decisione. A partire da questo momento esso può integrare con altri elementi la motivazione dell'accertamento, ma non l'ammontare dell'accertamento, né sanare la mancanza di motivazione. E qui vi è una ragione importante, perché siccome il fisco dispone dei tre anni successivi per rivedere di nuovo la situazione del contribuente, tanto vale che mentre è in corso l'accertamento tutti gli elementi di cui il fisco dispone siano subito portati avanti.

L'altro grande aspetto della legge Tremelloni è quello del giuramento. Abbiamo per la prima volta introdotto in Italia il sistema del giuramento. Veramente in una legge del 1919 era già stato sancito il principio del giuramento, ma non fu mai applicato, quindi noi possiamo dire che per la prima volta si introduce il giuramento nel nostro sistema fiscale. Io sono perfettamente d'accordo con questa introduzione, che avevo

chiesto nel 1947 in occasione della legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio.

Vorrei solo rispondere alla preoccupazione, che non alberga solo in altri settori ma anche nel nostro: che il giuramento venga dedotto soprattutto nei confronti dei piccoli e dei medi contribuenti. Questo, come ho detto ieri, è uno dei tanti pericoli che esistono. L'onorevole Tremelloni in Commissione è stato malamente investito più volte a proposito del famoso pensionato il quale non aveva denunciato la propria pensione; ha dato delle spiegazioni che io non ho accettate per buone ma che possono essere anche delle spiegazioni umane di ciò che è accaduto. Comunque, è certo che esempi di quel genere ci lasciano piuttosto perplessi. Però dobbiamo riconoscere che il giuramento, così come è congegnato e con le garanzie di cui è circondato, limitato a fatti determinati e con la conseguenza precisa di ritenere veri questi fatti, se il contribuente non ha giurato, evidentemente presenta delle sufficienti garanzie. Anche perché non si tratta di un giuramento generico, si tratta, come ho detto prima, di un giuramento il quale deve riguardare determinati fatti, determinate circostanze. E non è neppure un giuramento valutativo; il contribuente, cioè, non deve giurare che il proprio reddito in totale raggiunge la tal cifra. No. Il contribuente deve giurare che il reddito derivato da una data fonte indicata nella sua denuncia è inferiore ad una certa cifra.

Allora, su questo punto il contribuente evidentemente sa che deve giurare su fatti precisi e tali che, con ogni probabilità, prima di essere sottoposti a giuramento, sono già stati dal fisco largamente controllati.

Un altro punto della legge che sta molto a cuore alla nostra parte, è l'articolo 13. Tale articolo, onorevoli colleghi, è finalmente un piccolo passo avanti nella cittadella della finanza italiana.

Noi oggi siamo nella situazione che una parte cospicua del reddito nazionale passa attraverso le banche e attraverso le *holding* a fini di mascheramento. Cioè una lira di reddito prodotta per un privato cittadino medio, per un commerciante, un agricoltore, un impiegato, un professionista, è una lira di reddito visibile. Ma la lira del finanziere, prima di apparire come una lira di reddito, attraversa tutte le stazioni di mascheramento che si possano immaginare (banca, società finanziaria, prestanomi, azioni possedute da società). Abbiamo tutti nella mente il ricordo di uno dei più bei discorsi che sono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

stati pronunciati in questa Assemblea dall'onorevole Cavinato nella legislatura precedente, quando ci ha portato l'esempio del « signorino » il quale non possedeva niente, neanche l'automobile sulla quale circolava per le strade d'Italia senza pagare la relativa imposta.

Ebbene, onorevoli colleghi, questo articolo 13 può essere un principio per cominciare a vedere come stanno le cose. Tutti conosciamo certe passività che il 31 dicembre si gonfiano improvvisamente in tutte le banche, in modo che, agli effetti del bilancio, invece di avere un deposito in banca di un milione, si ha un deposito di un milione e un passivo di cinque milioni che si detraggono dall'utile; e a partire da questo momento la situazione di debito nei confronti del fisco viene addirittura rovesciata.

Onorevoli colleghi, questo articolo introduce un sistema che non mi sembra pauroso per il contribuente, ma che mi pare efficace per il fisco. Cioè non si abroga puramente e semplicemente il segreto bancario, che pur non esiste in nessun paese del mondo. Infatti in tutti i paesi del mondo, in Francia in Inghilterra, in Svizzera, le banche sono obbligate a fornire al fisco i dati relativi a diversi loro clienti. Questo in Italia non esiste. E va bene; accettiamolo. Ricordo una lettera del governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi, nella quale veniva respinta la levata *una tantum* del segreto bancario nel 1947, e voglio accettarne per buone le ragioni.

Tuttavia oggi devo dire che le situazioni sono andate mutando, che oggi, cioè, noi ci troviamo di fronte alla prova provata che il grande capitale finanziario del nostro paese rifiuta di pagare le imposte.

A questo proposito faccio una parentesi. Onorevole ministro ci ridia i dati statistici del 1952, ci ridia quelle tavole analitiche che ci permettano di vedere dove si annida l'evasione. Noi oggi non ne sappiamo niente. Ella ci dice: tante dichiarazioni, tanti redditi dichiarati. Ma noi non sappiamo che cosa succede lì dentro: aumentano le dichiarazioni dei piccoli contribuenti? Aumentano quelle dei grandi? Lo ignoriamo; sappiamo soltanto che in provincia di Asti ci sono 10 mila contribuenti per x milioni di denunce di reddito.

Questo non è giusto; noi abbiamo il diritto, come legislatori, come privati studiosi, come cittadini di sapere che cosa accade nell'ambito della dichiarazione annuale. Ma, scusi, onorevole ministro: se questa legge prevede

l'obbligatorietà della pubblicazione delle dichiarazioni individuali, a maggior ragione deve essere prevista la pubblicazione delle tabelle riassuntive di queste dichiarazioni. Mi pare sia un corollario da cui non si possa uscire, anche perché credo che proprio l'esame per classi delle evasioni ci permetterà di adattare le diverse disposizioni al tipo di evasione.

Se noi domani potessimo con gioia constatare che i miliardari italiani pagano fino all'ultimo centesimo, evidentemente noi daremmo la patente di buoni cittadini ai miliardari italiani ed allora troveremmo che gli evasori non sono i miliardari, ma i milionari: ma dateci i dati su cui poter giudicare. Qui invece siamo all'oscuro. Ora, noi, per i ragionamenti che io ho fatto prima, sappiamo dove si annida l'evasione, per cui siamo fautori di questo articolo 13 ed auspichiamo che gli uffici fiscali facciano di questo articolo 13 un uso sistematico.

Qui si dice che gli uffici finanziari « possono » richiedere: ma io direi, onorevole ministro, che essi « devono » richiedere. Ella mi dice che vi sono delle perplessità comprensibili. Certamente noi sappiamo che per un determinato tipo di azienda esiste un indebitamento medio, nei quali lmi' è inutile chiedere prove supplementari. Questo è vero; però questo potere discrezionale, onorevole ministro, può, in certi casi, prestare il fianco a dei sospetti. Ella sa che quanto maggiore è l'evasione, tanto maggiori sono i mezzi di difesa di cui l'evasore dispone, perché evidentemente quanto meno egli paga al fisco, di tanto maggiori somme dispone per predisporre la sua difesa.

Se pertanto al posto di quel « può », nei casi in cui si fosse in presenza di soverchie passività, volesse porre un « deve », ella ci userebbe una cortesia.

Non parlerò dei problemi contabili, giacché di essi parlerà un nostro collega né dei problemi che riguardano le sanzioni, giacché pure di questi altri parlerà un altro nostro collega. Vorrei accennare invece brevemente al titolo secondo, relativo alle disposizioni sul reddito imponibile di ricchezza mobile di categoria B. Ella sa, onorevole ministro, che vi sono delle perplessità su questo titolo: perplessità di ordine teorico. Con mia somma sorpresa, ho udito leggere in Commissione di finanze dall'onorevole Geremia un pezzo del Seligman che ha lungamente trattato di questo problema.

Ora, le dirò che anche nel mio animo albergano grosse perplessità. Anch'io, cioè, mi

pongo l'interrogativo se sia giusto tassare per reddito ciò che in realtà, nella accezione corrente degli studiosi, reddito non è. E se mai sono indotto ad essere più benevolo con questo titolo, ciò è perché lo collego con il numero di anni che sono concessi per le compensazioni di bilancio.

Si prevede infatti che le attività dei bilanci successivi possano compensarsi con le passività del quinquennio. Ebbene, evidentemente, se noi non avessimo introdotto la disposizione del titolo secondo, sarebbe stato a mio parere molto, molto più difficile introdurre questa compensazione, giacché altrimenti gli utili sarebbero usciti negli anni di passività e sarebbero rimasti nascosti negli anni in cui l'azienda avesse avuto un bilancio attivo e quindi alla lunga non avremmo mai potuto determinare il vero valore delle attività che costituiscono l'azienda.

Questa è l'unica ragione che io mi sono potuto dare di questa disposizione, che è abbastanza ardita. Ad ogni modo, onorevole ministro, su questo dirò che sarà l'esperienza ad insegnarci se il bilancio pluriennale è valido o se si presta a troppo gravi evasioni e se il sistema di considerare utili delle valutazioni di bilancio non sarà troppo gravoso per determinati tipi di azienda.

Con questo, onorevole ministro, sarei arrivato alla conclusione del mio discorso se non le annunciassi che noi presenteremo alcuni emendamenti alla legge, di cui uno fondamentale, che riguarda l'abbattimento alla base e il minimo imponibile. Noi crediamo che in una legge che stringe ancora più da vicino il sistema di accertamento, si debbano tenere gli occhi realisticamente aperti sul piccolo contribuente. È vero che l'onorevole Valsecchi ci ha dato una tabella molto diligente, che riprende una tabella consimile preparata dall'onorevole Martinelli, se la memoria non mi falla, nella relazione alla variazione delle aliquote seguita alla legge Vanoni.

Occorre, dicevo, tenere gli occhi realisticamente aperti sul piccolo contribuente.

Onorevole ministro, mi vuol dire come una famiglia può vivere con gli attuali minimi imponibili? È lecito ad una Repubblica che è fondata sul lavoro, e che quindi dovrebbe veramente rispettare i lavoratori, chiedere un pagamento di imposta quando noi sappiamo che ogni lira che portiamo via a questi piccoli contribuenti non è una lira di superfluo, ma è una lira di essenziale? Siamo allora almeno coraggiosi in queste cose. È vero — l'ho già detto un'altra volta — che vedremo cadere il gettito delle imposte

dirette per qualche anno, ma prepareremo fecondamente il terreno per qualche cosa, perché stabiliremo allora quella fiducia che manca, perché la fiducia è fatta proprio dalla mancanza di ferite sul proprio corpo. Quando si combatte più volentieri? Quando si sa che effettivamente di fronte a noi abbiamo dei mezzi di lotta dai quali ci possiamo difendere. Ma qui siamo in condizioni drammatiche. Quando percepiamo imposte da redditi al di sotto delle 30 mila lire al mese andiamo sotto il minimo vitale!

Un operaio della Fiat (così dicevano i cartelloni esposti dal sindacato che fa capo al suo partito) guadagna in media 75 mila lire al mese. Ma è un operaio! È possibile tassare l'operaio per più di metà del suo reddito? Pensi, onorevole ministro, a queste cose; pensi ai coltivatori diretti, ai piccoli agricoltori, che non sanno mai alla fine dell'anno se hanno guadagnato la loro giornata. Si renda conto che una legge come questa, che vuole essere di perequazione tributaria, per prima cosa deve perequare a favore dei piccoli contribuenti e contro i grandi contribuenti. Questo per noi è il significato di perequazione, cioè alleggerire i piccoli e mettere la mano decisa sui grossi, che non solo sono grossi contribuenti, ma anche grossi evasori.

La relazione diretta che esiste fra imponenza di reddito ed imponenza di evasione non tocca a me dimostrarla, è nota a tutti. Ci aiuti, onorevole ministro, ne abbia il coraggio, ci venga incontro e vediamo di trovare un sistema di alleggerimento per i piccolissimi redditi. E noi con tanto maggiore vigore favoriremo anche nell'opinione pubblica l'accettazione di questa legge che per noi è stata resa necessaria dal vostro errore, ma che speriamo sia, in un breve tempo possibile, almeno fonte di una reale perequazione tributaria nel nostro paese. (*Vivi applausi a sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferreri. Ne ha facoltà.

FERRERI PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi propongo di esaminare questo disegno di legge prevalentemente nel suo aspetto tecnico, almeno nel senso che la tecnica ha in questa materia, nella quale, peraltro, anche all'aspetto politico deve essere riconosciuta la sua importanza. Discuterò qualche punto, dopo aver dichiarato che prendo la parola per fare sul disegno di legge qualche rilievo; ma, onorevole ministro, desidero associarmi a quel riferimento che — all'inizio della discussione in Commissione

finanze e tesoro — un collega di parte comunista ha avuto verso la sua persona. All'apprezzamento che da quella parte è venuto anch'io mi associo e mi permetta di dichiarare anche qui quanta stima io abbia di lei, onorevole ministro, e come abbia avuto modo di conoscere la signorilità della sua mente di studioso e come abbia fiducia che la sua preparazione, il suo studio, la consuetudine alla meditazione costituiranno un insopprimibile elemento moderatore di slanci eccessivi.

Il disegno di legge che ella ci propone si qualifica di integrazione della legge di perequazione tributaria, pubblicata nel 1951 col n. 25. Ma a me pare che in tutto il suo complesso questo disegno di legge sia pervaso da uno spirito di ritorsione verso il contribuente, al quale, invece, la legge del 1951 aveva guardato con fiducia, aveva fatto il credito più largo possibile, appunto perché si voleva instaurare un mezzo per avviare un colloquio più sincero, più disteso e, in definitiva, quindi, più produttivo, fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente stesso.

A rileggere la legge del 1951 ci si può ora meravigliare del fatto che nella pubblica opinione essa abbia avuto così larga risonanza, quando per la verità, salvo qualche articolo che introduce qualche cosa di nuovo, tutto il resto della legge è, come capita per molte leggi fiscali, risoluzione di situazioni contingenti e particolari. Ma, forse, andando in là ed esaltando il valore del dettato della legge, l'opinione pubblica ha intuito quale era lo scopo morale che essa si proponeva; e il popolo italiano, sia pure con quella indolenza caratteristica che è di tutte le cose nostre quando vogliamo introdurre delle novità, ha però dimostrato nella sua maggioranza di riconoscere quale era la finalità vera della legge stessa.

La legge, invero, introduceva l'obbligo di una dichiarazione unica in sostituzione di quelle dichiarazioni molteplici che, in base alle leggi precedenti, il contribuente doveva rendere ogni anno all'amministrazione finanziaria. Quindi, su questo punto, quella legge non ha innovato che nel senso di sostituire all'obbligatorietà di presentare tante denunce quante erano le sorgenti del reddito o i tipi d'imposta una denuncia stesa su un solo modulo complesso.

Però è indubbio che questa prescrizione ha avuto ed ha degli effetti psicologici, in quanto il contribuente che deve fare l'inventario dei suoi cespiti è invogliato a cercare di sfuggire a parte della tassazione attraverso la molteplicità delle informazioni che

deve dare agli uffici fiscali. Quella del 1951 è, insomma, una legge che si propone di incidere sul costume e portare sia pure gradualmente il popolo italiano al riconoscimento leale e completo di un suo obbligo. Naturalmente gli anni finora passati sono troppo pochi per potere emettere un giudizio sulla risonanza che in tutti gli strati sociali ha avuto la legge, tanto più che il nostro paese, come ha ricordato il relatore per la maggioranza, risente ancora delle difficoltà attraverso cui ha trovato la sua unità politica. Di conseguenza il miglioramento sarà lento, anche se immancabile, così come è avvenuto per l'obbligo del servizio militare che, introdotto attraverso la forma inconcepibile del sorteggio, ha tuttavia trovato sempre maggior rispondenza nell'animo del nostro popolo fino a portare alle forme di interventismo e di volontarismo della prima guerra mondiale.

Ho voluto rifarmi a remoti precedenti di questo disegno di legge e ho constatato che non da oggi noi camminiamo sulle direttive che la legge in esame fa proprie. È significativo, per esempio, che, rileggendo i lavori preparatori della legge fiscale del 1928, si ritrovino gli stessi metodi e le stesse direttive che la legge al nostro esame ha ripreso con tanto vigore. Diceva infatti la relazione ministeriale alla legge 9 dicembre 1928 che, «volendo il Governo attuare il suo programma in materia di tributi per risanare il bilancio, per perequare il carico tributario e per rendere possibile un alleggerimento del carico individuale, ha cominciato con il colmare una lacuna esistente nel nostro sistema di imposizione diretta, nel senso di stabilire una serie di rigori e di pene per quanti potessero tentare di sottrarsi, in tutto o in parte, all'obbligo dei tributi. Di qui la legge sulle penalità contro gli evasori fiscali».

Come i colleghi vedono, queste espressioni riproducono, almeno nel concetto, la stessa situazione nella quale ci muoviamo da qualche anno. Io perciò sostengo che non è giunto ancora il momento di ripudiare o di ritenere fallita quella strada sulla quale ci eravamo incamminati, quella che doveva esperire fino in fondo tutti i tentativi per coltivare un colloquio confidenziale fra contribuente e amministrazione finanziaria.

È certo che una obiezione ricorrente da parte dei contribuenti che vogliono trovare la ragione per giustificare la loro indolenza e la loro renitenza nei confronti del dovere fiscale è stata ed è tuttora quella di mettere in evidenza il peso delle aliquote. Per la verità, che il peso delle aliquote abbia larga-

mente contribuito a deformare il costume nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e il cittadino ce lo dice con eloquenza di cifre il relatore di maggioranza nella tabella che ha inserito a pagina 6 della sua relazione, dove, facendo un opportunissimo confronto delle aliquote, e quindi dell'imposta da pagare, prima della legge del 1951, dopo l'entrata in vigore della stessa legge e finalmente dopo gli ulteriori alleggerimenti della pressione fiscale, si legge che prima della legge n. 25, su un reddito di due milioni (e nel 1951 eravamo in una situazione monetaria pressoché equivalente alla attuale) un milione e 101 mila si sarebbero dovuti pagare per le sole imposte dirette a favore dello Stato e degli enti locali, con esclusione quindi di tutte le sovrimeposte caricate sulle imposte dirette e di tutti gli altri tributi a cui il contribuente è pure tenuto. E su un reddito di 5 milioni, prima della legge del 1951, 2 milioni 803 mila si sarebbero dovuti devolvere sempre per le sole imposte dirette dovute allo Stato e agli enti minori.

Ora è evidente che i calcoli che ogni operatore economico poteva fare prima della legge del 1951 per misurare quale sarebbe stato il suo onere fiscale qualora fosse stato preciso e diligente nell'adempimento del suo dovere della denuncia fiscale, l'avrebbero per forza di cose allontanato dall'esperare la verità. Pertanto io non giustifico fino in fondo quanto dice il relatore di maggioranza quando, esordendo nella sua relazione, afferma che si era venuto creando un modo falso di stabilire i rapporti fra amministrazione finanziaria e contribuente, perché si teneva d'occhio non il reddito sul quale bisognava fare l'imposizione delle aliquote di legge, ma piuttosto la somma che il contribuente era chiamato a versare. Il rapporto fra contribuente e amministrazione non poteva svolgersi diversamente da quello biasimato, quando si tenga presente che la pretesa dell'applicazione integrale dell'onere fiscale di cui alle leggi precedenti a quelle del 1951 avrebbe segnato una ecatombe di operatori economici e di aziende di produzione.

Ecco dunque che la misura delle aliquote che viene tanto frequentemente invocato è forse il punto che più di tutti ha viziato malauguratamente i rapporti fra contribuente e fisco per tanto tempo e che più di tutti continua a pesare ancora, per quella tradizione ostinata, che regola l'atteggiamento fra contribuente e amministrazione finanziaria.

Oggi è diffuso, anche in Italia, un senso preoccupante di resistenza del contribuente

nei confronti dell'amministrazione finanziaria e circa il pagamento del tributo dovuto allo Stato e agli altri enti. Nelle regioni dell'alta Italia vi è oggi una categoria di produttori economici — gli agricoltori — la quale si è violentemente rivolta allo Stato proprio per la gravità della pressione fiscale a cui sarebbe sottoposta. Non intendo qui accogliere tale punto di vista, ma voglio soltanto sottolineare il fatto, perché quanto ci può essere di vero in uno stato d'animo come questo merita di essere esaminato e di esso bisogna tenere in qualche modo conto.

Ho citato prima il gruppo di leggi che nascono nel 1928 e seguono poi con il regolamento del 28 gennaio 1929. La giustificazione di quelle leggi era data da una circolare del ministro delle finanze del tempo, il quale anche allora così si esprimeva rivolgendosi ai suoi funzionari: « Un altro scopo, non meno importante dei precedenti, si propone la lotta contro le evasioni, quello cioè di consentire che mediante il reclutamento integrale dei contribuenti e l'allargamento della base di imposizione, possa avere pieno sviluppo il programma di riduzione delle aliquote che, iniziatosi con il 1925, va gradualmente attuandosi ».

Anche noi nel 1950, quando era in sviluppo la discussione di quella che doveva poi diventare la legge n. 25 del 1951, abbiamo avvertito la necessità, una volta che la legge avesse largamente spiegato i suoi effetti, di ridurre le aliquote delle imposte,

E qui si cita la circostanza che anche allora, nel 1925, si era cominciato con la riduzione di queste aliquote. Non vi sembri fuori posto ed enfatico il rapporto che faccio tra il 1925 e il 1929 con quello che faccio tra il 1950 e il 1954. Anche allora il bilancio dello Stato era premuto da necessità finanziarie.

Oggi è diffuso, a torto o a ragione, il concetto che il sacrificio che il contribuente è chiamato a fare non è un sacrificio che lo porti a concorrere ad un assestamento della finanza statale, per cui possa, dopo aver accettato questa contribuzione, sperare in una stabilità della finanza pubblica. Oggi ci sono dati e circostanze che, obiettivamente, possono spiegare questa reticenza, questa riluttanza, questa indecisione.

Pensiamo, per esempio (e sono dati che ci porge la situazione economica ufficiale del 1954: riferisco soltanto i dati che hanno un interesse diretto e immediato con la imposizione dei tributi e la relativa immediata riscossione), che la situazione passiva della

tesoreria al 31 dicembre 1954 è di 77,5 volte peggiore di quella del 1938, vale a dire con un parametro che supera quello normale medio che si prende generalmente intorno a 60; teniamo presente che il debito fluttuante è 75 volte quello del 1938; che il totale dei debiti (consolidato, redimibile e fluttuante) dello Stato al 31 dicembre 1954 è 29,3 volte quello del 1938, presso a poco quindi ha avuto un incremento pari alla metà di quello che è il normale metro di valutazione monetaria, il che significa che in sette o otto anni abbiamo già consumato la metà del tragico vantaggio che allo Stato è derivato dalla svalutazione monetaria sui debiti che esso ha contratto verso il pubblico; che siamo di fronte ad un disavanzo del bilancio dello Stato che non accenna a diminuire.

Ora è naturale che tutte queste circostanze giustifichino una certa obiettiva perplessità, un senso di controllo, di difesa da parte degli operatori economici; proprio perché essi temono che il sacrificio a cui vengono chiamati non possa essere sufficiente a raddrizzare una situazione nella quale esso possa facilmente e rapidamente essere ingoiato.

A che cosa assistiamo oggi, soprattutto noi che siamo tenuti a esaminare specialmente le leggi che hanno un qualche riflesso sul bilancio dello Stato? Assistiamo a un continuo tentativo di aggirare la situazione: non potendola affrontare frontalmente, si cerca di ottenere, con tutti i pretesti (i sentimentali e altri meno sentimentali) l'esenzione o l'attenuazione dell'imposizione, un modo con cui il contribuente, sentendosi eccessivamente oberato, aggira la situazione e cerca di ottenere un beneficio per sé.

Non voglio lasciare alla Camera l'impressione di aver fatto un'affermazione senza darmi carico di sostenerla almeno con qualche esempio. E non andrò lontano: prenderò per riferimento due leggi da noi approvate nella passata legislatura.

Mi riferisco alla legge 12 febbraio 1953 sulla costituzione dell'Ente nazionale idrocarburi: un ente il quale, dal punto di vista economico e reddituale, esordiva con larghe favorevoli possibilità, perché si muoveva sul presupposto di potere, in esclusiva, sfruttare giacimenti di energia nascosti nel sottosuolo. Era quindi un ente al quale, se era giusto riconoscere certe prerogative per talune sue dichiarate finalità, non era altrettanto opportuno in quel momento stesso concedere alleggerimenti o esenzioni fiscali, che non erano giustificabili con la situazione

prospettica, dal punto di vista reddituale ed economico, della istituenda azienda.

Eppure, l'articolo 26 di quella legge prevede, per esempio, un'imposta in abbonamento in ragione dell'1 per mille sui finanziamenti che l'E. N. I. fa alle numerose società che ad esso sono collegate; e prevede che per i primi tre anni tutti gli atti fatti a titolo oneroso siano assoggettati solo alla tassa fissa minima di registro e alla tassa ipotecaria; e dichiara poi che, sempre nei primi tre anni di vita dell'azienda, essa è esente da ogni altro tributo, salvi i diritti dei conservatori ipotecari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari, cioè quelli che allora si chiamavano i diritti casuali.

Voglio fare un altro esempio che, se non è del tutto inerente alla materia fiscale, si riferisce però allo stesso ambiente degli operatori economici, che sono poi quelli i quali (come diceva l'onorevole Dugoni) hanno più pronta l'invettiva contro l'amministrazione finanziaria e contro i ministri che pensano a inasprire gli oneri fiscali.

Con le leggi 30 agosto 1951 e 21 marzo 1953 noi abbiamo messo a disposizione dell'amministrazione dello Stato 150 miliardi di lire perché si provvedesse all'acquisto di scorte di merci importanti. A quell'epoca i provvedimenti avevano giustificazioni veramente notevoli. Ma la gestione si è prolungata e si è quindi, direi stabilmente, inserito nel grande circolo economico degli acquirenti questo pesante contraente che è lo Stato, il quale agisce in franchigia fiscale, e agisce in condizioni creditizie che sono ben diverse da quelle che si usano normalmente, perché non essendo stati emessi buoni del tesoro al 4 e mezzo per cento, il debito delle varie amministrazioni che gestiscono queste scorte è gravato di interessi nella misura dell'1 e mezzo per cento. Questa è, a parer mio, una situazione che giustifica una certa insorgenza, un certo malcontento nel ceto economico, perché il piccolo e il medio operatore privati non comprendono perché sul piano della concorrenza, sul piano degli affari, nella gestione delle industrie e nelle gestioni commerciali vi possa essere un altro concorrente, che è lo Stato, il quale avanza sullo stesso terreno usufruendo di così forti benefici di carattere fiscale e creditizio.

Ho voluto, così, con queste poche parole non certo svuotare le finalità del disegno di legge in esame e tanto meno apparire soltanto un associato difensore d'ufficio degli interessi di coloro i quali non fanno alcuno sforzo per arrendersi al dovere di pagare le imposte

secondo le loro possibilità, come prescrive la Costituzione. Ho voluto rammentare, onorevole ministro, anche alcune situazioni di fatto che possono in un certo senso compromettere la possibilità che si rinforzi sempre più il rapporto di confidenza verso lo Stato, quando si fa strada l'impressione che nelle gestioni pubbliche non si procede così come procedono gli operatori privati ed il privato ha l'impressione di avere un concorrente temibile che gli porti via le possibilità di affari proprio per essersi assicurato situazioni di privilegio. Penso che ogni remora psicologica dovrebbe essere rimossa sotto questo aspetto. Del resto, è una delle questioni che ha messo in evidenza il relatore onorevole Valsecchi quando, parlando delle ragioni della perequazione nell'ambito dei contribuenti privati, ha chiarito questo concetto: che la perequazione fra tutti i contribuenti privati ha un effetto moralizzatore perché può mettere l'operatore debole nelle stesse condizioni iniziali dell'operatore agguerrito, mentre la mancata perequazione tributaria costituisce una condizione di vantaggio per l'operatore disinvolto che in un certo modo sfugge ai propri obblighi fiscali.

Ora vorrei, onorevoli colleghi, onorevole ministro, passare, sempre movendomi sulle linee generali del provvedimento, ad un breve esame del trattamento che il disegno di legge fa in sede di accertamento alle società, ed a quei contribuenti che chiedono, a somiglianza di quello che avviene nelle società, di essere tassati in base alle loro scritture contabili. Il disegno di legge, a questo riguardo, è assai minuzioso, e credo che si sia piuttosto ecceduto nel dettare le norme relative. Voglio parlare quindi delle disposizioni che riguardano il trattamento fatto alle società, soprattutto delle norme che riguardano le scritture. Le scritture contabili del contribuente se fatte sinceramente ed integralmente, costituiscono un mezzo di controllo della dichiarazione dei redditi che non è superato da nessun altro.

La legge del 1951 non si era a questo riguardo presentata disarmata nei confronti del contribuente, perché, ripetuto l'obbligo della dichiarazione e confermato che il contribuente costituito in società doveva fare la dichiarazione presentando il proprio bilancio, riservava, con l'articolo 5, alla amministrazione la possibilità di rivolgere questionari che, riempiti, potessero coprire le lacune che l'amministrazione finanziaria scorgeva nell'esame della dichiarazione sui redditi. Adesso si è andati più in là. Penso però che l'eccessiva minuziosità delle disposizioni non

costituisca un punto forte del disegno di legge.

È un vecchio tema, che si presentò anche quando si discusse sul dettato degli articoli del codice civile che si riferiscono appunto — ma per altri scopi — al modo col quale debbono essere tenute le scritture nelle società per azioni. Allora si disputò lungamente per stabilire se era opportuno dettare delle norme obbligatorie e minute o se era più produttivo lasciare ai responsabili della società l'obbligo di muoversi entro determinati confini, entro i quali resta piena e totale la loro personale responsabilità. E fu risolto in questo secondo modo. Ora, invece, ai fini fiscali, si preferisce scendere nei dettagli. Una certa esperienza mi dice che, quando si conosce la strada obbligata attraverso la quale l'accertatore passa nell'esame delle dichiarazioni del reddito. l'astuto, il male intenzionato trova più facilmente il modo di evadere, perché si presenta a posto nei punti di controllo, ma tra un punto e l'altro trova la maniera di scappare dalle strettoie della legge. Quindi non so se, proprio per i fini legittimi che il disegno di legge si propone, l'essere scesi a tanta minuzia possa essere opportuno. Mi riservo in proposito di fare le mie osservazioni in sede di esame dei singoli articoli.

Ho letto in un documento relativo a questo disegno di legge che esso è diretto contro le maggiori imprese societarie, vagamente designate come evasori per tendenza, per particolare vocazione. Vorrei ricordare qui che a questa presunta situazione si è in un certo senso già posto rimedio con la legge dell'agosto 1954 che istituisce l'imposta sul capitale delle società e l'imposta sui redditi che eccedono il 6 per cento. Con quella legge, infatti, si è voluto empiricamente coprire la zona di evasione che si pensa particolarmente localizzata nelle imprese costituite in forma di società.

Ebbi già occasione di dire che quella legge, nella quale si determina il dovuto partendo dai dati esteriori (per cui l'applicazione è meccanica e non ha bisogno di alcun intervento ispettivo da parte degli agenti delle imposte), quella legge, contemporanea alla presente, e che arriva a determinare il dovuto in modo meccanico, contrasta un po' con l'indirizzo che da anni stiamo tenendo nel senso di volere stabilire analiticamente per ogni singolo contribuente quello che da lui è effettivamente dovuto. Infatti, il dato del capitale netto non serve a misurare la dimensione economica dell'azienda: per circostanze varie, il capitale netto, ancorato in larga

misura al capitale sociale e storico, può essere di gran lunga minore o maggiore della potenzialità economica del patrimonio che costituisce l'asse societario.

A parte questo, ricordo che l'imposta sulle società dà, nel bilancio preventivo del 1955-56, un provento previsto di 62 miliardi di lire, mentre l'imposta di ricchezza mobile per tutti i contribuenti assoggettati a tale tributo dà per lo stesso periodo un provento totale di 277 miliardi. Purtroppo, non ho avuto il modo di stabilire quanta parte di questi 277 miliardi di reddito di ricchezza mobile è relativa a quegli enti che sono sottoposti alla legge dell'agosto 1954. Tuttavia, non credo di commettere un grosso errore se affermo che la parte di ricchezza mobile a carico di questi enti è di poco superiore a 62 miliardi. Se questa mia ipotesi (che non voglio prospettare come provata) è vera e comunque nella misura in cui questa ipotesi è vera, è dimostrato che le società — attraverso l'imposta sul capitale — assolvono già ad un tributo diretto che non può essere ignorato quando si abbia una visione complessiva delle possibilità reddituali e del contributo dovuto dalle aziende costituite in società per azioni.

Ecco perché, in questa ed in altre circostanze, non sono riuscito a giustificare fino in fondo questo atteggiamento duro e sistematicamente ostile nei confronti delle imprese che sono organizzate in forma di società, come se in ogni caso l'organizzazione societaria fosse scelta sempre e solo con il proposito di evadere al fisco. Questo è un atteggiamento mentale che, oltre a non essere esatto, non so quanto possa essere produttore ed opportuno, perché anche nelle imprese societarie malche volta prevale il concetto che il codice ha accolto a favore di quegli imprenditori che scelgono questa forma per dare vita ad un'organizzazione economica, cioè la possibilità di mettere in rischio solo le quote di capitale che si conferiscono pubblicamente in quella società, esonerando dal rischio dell'impresa il capitale proprio dei singoli conferenti.

Ed allora, oggi che si auspica una trasformazione dell'azienda artigiana in azienda industriale (ed a questo trapasso per forza si deve annettere un largo coefficiente di rischio) non capisco perché, grande o piccola che sia l'impresa, la limitazione del rischio non possa essere rappresentata proprio dall'assunzione della forma societaria.

In questa e in altre circostanze anche il collega ed amico Valsecchi ha parlato delle

società come dell'ambiente nel quale si macchinano soltanto evasioni fiscali. Ecco perché vorrei ridurre la questione alle sue giuste proporzioni.

Ciò detto, ripeto che il disegno di legge mette a disposizione dell'amministrazione fiscale il metodo più prezioso e più redditizio per il controllo della gestione economica dell'impresa. Se mai si potrebbe dire che per questa esigenza fiscale si sono dimenticate o messe in seconda linea tutte le altre finalità che si attribuivano e alla tenuta della contabilità e alla compilazione del bilancio (la ragioneria a questo riguardo ha tutta una letteratura).

L'amministrazione finanziaria si trovava in difficoltà verso certi contribuenti che, con la possibilità della tenuta della contabilità, erano i più scaltriti e i più disobbedienti al precetto fiscale. Ed allora si è predisposta questa legge nella quale si dice: tu terrai la contabilità con questi precisi elementi, che sono quelli che servono a me. Se poi la tenuta della contabilità nel modo che all'amministrazione finanziaria giova non coincide con le altre finalità che essa vuole raggiungere, questo fatto lascia indifferente il legislatore.

Non ho capito bene poi qual è l'opinione che in questo disegno di legge si ha delle riserve nelle aziende, le riserve esplicitamente ricordate in bilancio e quelle che vanno sotto il nome di riserve tacite o occulte. Infatti, nel provvedimento in esame vi sono disposizioni non del tutto conformi ed armoniche. Così, l'ultimo comma dell'articolo 24 e l'articolo 25 contengono due principi diversi. L'ultimo comma dell'articolo 24 pare voglia applicare rigorosamente il principio dell'annualità del bilancio perché stabilisce che quando le operazioni economiche di una certa azienda sono destinate a svilupparsi in più di un esercizio prima di arrivare a compimento, in tal caso l'amministrazione non aspetta il compimento dell'opera, ma presume di poter annualmente stabilire una somma di reddito pertinente a quell'anno; e si detta una formula di orientamento per stabilire il modo con il quale tale reddito annuale, che non è misurabile, possa essere preso come base di tassazione.

Invece, il successivo articolo, quello che permette di trasferire le perdite accertate in un esercizio nei cinque anni successivi, crea una solidarietà economica fra i vari esercizi, almeno nell'ambito del quinquennio.

Ora, non riesco a vedere se fra le concezioni fondamentalmente diverse con le quali si può concepire la vita di una azienda, questo

disegno di legge abbia scelto la concezione della fittizia autonomia del bilancio annuale o l'altra, di carattere economico, più vera e più sincera, del legame che vincola più esercizi successivi. E d'altra parte è assodato che le esigenze della vita pratica, compresa quella di poter determinare annualmente la cifra di reddito, aveva fatto scegliere il principio della annualità del bilancio, con tutti i vantaggi e gli svantaggi, con tutte le difficoltà che sono connesse con questa fittizia divisione per esercizi annuali della continuità della vita economica dell'azienda.

Così non sono riuscito a stabilire quale è nella mente del legislatore il trattamento che si vuol fare alle riserve cosiddette tacite od occulte. La parola può spaventare. Quando si dice « riserve occulte », a colui che non è iniziato al linguaggio, potrebbe venire in mente che si tratti di riserve maliziosamente tenute nascoste e che sono state quindi di proposito sottratte all'attenzione dei terzi, compreso il fisco. È esperienza comune, per esempio, che in moltissime banche, credo anche nella Banca d'Italia, il valore di tutti gli immobili, di tutte le casseforti, di tutta l'attrezzatura di ufficio è espressa col valore di una lira, evidente essendo con questa impostazione di bilancio l'occultamento di una larga riserva. Però c'è anche una spiegazione, ed è per questo che il modo di procedere che ho indicato si trova praticato pressochè esclusivamente presso le banche: ad esse si rivolge un pubblico assai più largo di quello che non siano i soli azionisti, si rivolgono i depositanti; ed è un modo, se vogliamo di prima approssimazione, che colpisce la fantasia meno avveduta, che imprime fiducia in coloro i quali si rivolgono a quella banca come depositanti, facendo ad essi pensare che l'istituto è tanto ricco da poter esprimere col valore simbolico di una lira una massa di capitale che tutti riescono a stimare in somma ben maggiore.

A proposito di queste riserve non sono riuscito a capire quale è il trattamento che, nell'applicazione leale ed integrale di questo disegno di legge, si vuol riservare alle riserve medesime. Chè se ci fossero dei dubbi sulla opportunità in talune situazioni della esistenza di tali riserve, mi riferirei ancora all'esempio bancario, per cui l'alimentare le riserve occulte è una necessità per la gestione di queste aziende. L'azienda bancaria ha bisogno di dare un dividendo pressochè costante o senza larghe oscillazioni nel tempo ai propri azionisti, perchè con questo dato reso di pubblica ragione non vuole soltanto testimoniare ai propri azionisti una ammini-

strazione avveduta, ma vuole infondere nel più vasto pubblico dei clienti il senso della stabilità, il senso di una gestione ordinata, di una gestione che si svolge costantemente in maniera favorevole e senza scosse; e a ciò si arriva soltanto occultando gli utili quando sono eccessivi e mobilitando le riserve quando nell'alterna vicenda gli utili di esercizio sono scarsi. Credo quindi che una lineare interpretazione delle varie norme relative del disegno di legge potrebbe essere opportuna.

Vorrei dire anch'io, giacchè lo ha fatto il collega Dugoni, qualche cosa sull'articolo 17 del disegno di legge, articolo che, come i colleghi sanno, vuole dettare una disciplina nuova per le operazioni di borsa, in aggiunta a quella già in vigore per effetto della legge del 1942 sulla nominatività dei titoli e sulle denunce allo schedario centrale

Qui non voglio però incescicare in una lunga discussione. Anche l'onorevole Dugoni, quando ha parlato della borsa, ne ha parlato come di un ambiente nel quale tutti guadagnano. Non si è mai posto il rilievo che in borsa, di fronte ad un operatore che guadagna, ce n'è sempre un altro che perde: la tecnica dell'operazione bilaterale mi pare che non possa sfuggire a questa situazione. Più serio invece sarebbe il domandarsi se possiamo ritenere definitivamente accantonata l'utilità economica della borsa e la funzione di essa (il che sarebbe una soluzione radicale) o se invece dobbiamo pensare che le borse abbiano ancora una funzione economica e tecnica da svolgere. E, se così è, non so in quale misura potranno giovare queste nuove norme che, se non sono eccessivamente aggressive, certo non costituiscono una agevolazione per la vita di questi istituti.

D'altra parte, io ho letto anche il disegno di legge che il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento per facilitare l'afflusso di capitali esteri in Italia. E mi è sembrato, se non ho avuto un'impressione sbagliata, che questa speranza, questa prospettiva di vedere affluire nel nostro paese tali capitali ad incremento delle nostre industrie e a rinforzo del nostro stesso capitale, siano condizionate ad un certo regime di libertà nel movimento dei capitali medesimi. Ecco perchè, senza approfondire la questione, non so fino a qual punto le norme che vincolano la libertà tecnica nelle borse possano contemporaneamente conciliarsi con una politica la quale tenda a facilitare l'afflusso di capitali stranieri. Il disegno di legge ora citato parla chiaramente di organizzazioni econo-

niche nelle quali il capitale può essere promiscuo, cioè nazionale ed estero, e, secondo quanto esso dà a vedere, si pensa che in modo particolare l'afflusso di questi capitali dovrà avvenire attraverso l'investimento in titoli di società per azioni, costituite o da costituire.

Passo ora a considerare la denuncia che mensilmente, non più giornalmente, secondo la proposta fatta propria dalla Commissione, si dovrebbe fare di tutte le operazioni che non si sono concluse con un trapasso definitivo dei titoli, quindi escluse le operazioni, vuoi a pronti (che del resto non sono considerate dall'articolo 17), vuoi a termine o di riporto, che si sono concluse con l'effettivo trasferimento del titolo, perché già regolate dalla legge del 1942. L'articolo 17 si riferisce alle operazioni che sono state stipulate durante un certo mese, ma che hanno continuazione nel mese successivo.

L'amministrazione finanziaria vuole tenere d'occhio tutte queste operazioni. Io non contesto, a parte la laboriosità delle indagini ed a parte quei riflessi di carattere organizzativo a cui ho fatto cenno in precedenza, che in tale maniera di notizie l'amministrazione fiscale possa trovare dati preziosi e assai utili per l'opera sua.

Bisognerà essere certi, però, che non sorga neanche il sospetto che queste registrazioni siano fatte anche nell'interesse dello Stato, inteso, questa volta, come operatore economico. Abbiamo infatti società per azioni nelle quali il capitale è in parte in mano allo Stato e in parte in mano a privati. Essere sicuri che non saremo mai presi dalla tentazione, essendo proprietari di una frazione più o meno importante di un pacchetto azionario, di valerci per fini extrafiscali delle notizie che perverranno allo schedario. Può trattarsi anche di operazioni con carattere speculativo e che possono in qualche modo anche minacciare o per lo meno costituire un pericolo per la stabilità di quella azienda. In tal caso lo Stato, per difendere un'azienda, cesserebbe di essere un amministratore imparziale per tutti i cittadini ed indifferente.

Ciò non è pensabile, ma ho detto questo perché la via del sospetto è così larga e così facile che potrà accadere che un eventuale atteggiamento possa, in maggiore o minor mala fede, essere imputato alla circostanza che lo Stato, attraverso l'amministrazione finanziaria, conosce il complesso delle operazioni di borsa.

E volgo al termine, onorevoli colleghi. Poche parole voglio dire sulle sanzioni. Le san-

zioni, nelle leggi fiscali, sono ricorrenti. Sembrano essere per loro natura disposizioni caduche; partono vigorosamente e poi si affievoliscono altrettanto rapidamente. Se mi permette la Camera, vorrei leggere, appunto perché ho promesso di appoggiare con qualche riferimento il mio discorso, più che altro per dare a tutti l'impressione che l'ho meditato, l'articolo 18 del regio decreto 17 settembre 1931 (torniamo quindi a quel gruppo di leggi del triennio 1929-31):

« Chiunque, ai fini di sottrarre redditi alle imposte, altera i registri contabili od omette negli inventari l'iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi, o dichiara inesistenti cespiti che poi si accertano esistenti, o commette altri fatti fraudolenti, è punito con la multa, ecc.

« Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino enti o società, sono soggetti alla multa anche l'amministratore che ha la legale rappresentanza, il direttore e il ragioniere o capo contabile ».

Così viene posto in evidenza che il coinvolgere in questa responsabilità il direttore e il capo contabile non è una novità. Ma prosegue l'articolo:

« Gli uffici delle imposte, qualora accertino fatti costituenti reati a termini del presente articolo, presentano denuncia all'autorità giudiziaria ».

Ora, io ritengo che articolo più rumoroso di questo non si potesse concepire per intimorire il contribuente che si accingesse ad essere infedele nella propria denuncia. Viene data all'amministrazione finanziaria persino la facoltà di citare dinanzi all'autorità giudiziaria il contribuente che fosse caduto in tali infrazioni. Dicevo prima che la norma troppo pesante rende poi incerta la mano di colui che la deve applicare. Anche qui la magistratura sarebbe probabilmente indotta a trattare con una certa indulgenza un tipo di reato — e dico ciò, se non a nostro disdoro, almeno a nostra giustificazione — che non è ancora entrato nella nostra coscienza, nella coscienza del paese, che cioè il popolo non ha ancora riconosciuto in tutta la sua gravità. È uno sforzo educativo che non è ancora compiuto.

Ed ora vorrei dire una parola sul giuramento, ma soltanto sotto il profilo tecnico. Reputo intanto superate le questioni relative all'opportunità del giuramento e all'opportunità che questo mezzo di prova sia utilizzato in una legge fiscale. Le questioni di carattere morale e di carattere religioso

sono fuori dalla mia attuale attenzione. Vorrei, invece, leggere l'articolo 6 che prevede appunto la possibilità di deferire il giuramento al contribuente, perché l'articolo 6 enuncia due condizioni che sono, o l'una o l'altra, necessarie perché l'ufficio possa intimare il giuramento. Ed io concordo con quanto ha detto il precedente oratore che qui si tratta di un giuramento per l'ammissione del quale si ha questa attenuazione: di potersi deferire soltanto per fatti specifici e quindi non involgono il giudizio di estimazione complessiva.

Le due condizioni a cui l'articolo 6 subordina per le commissioni di accertamento la possibilità di deferire al contribuente il giuramento sono queste: 1°) in caso di mancata dichiarazione; 2°) quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento.

È vero che l'accertamento nel sistema di questa legge è diventato veramente una cosa impegnativa e seria per l'amministrazione finanziaria, perché deve essere analiticamente motivato e non sarà tanto facile per un agente delle imposte fare accertamenti secondo apprezzamenti personali. Però, almeno l'esperienza nella quale ancora adesso viviamo ci informa che l'accertamento che sia un po' chino di più del 50 per cento della cifra denunciata dal contribuente, è una situazione che si realizza facilissimamente. Perciò, questa seconda condizione di un accertamento fatto dall'ufficio che superi la metà della cifra complessiva denunciata dal contribuente è circostanza che si verificherà tanto facilmente, che il deferire il giuramento diverrà molto frequente.

Non ho alcuna obiezione da muovere, dopo il silenzio con cui ho coperto ogni mio apprezzamento circa questo mezzo di prova in sede fiscale, circa la prima ipotesi, cioè in caso di mancata dichiarazione. Il contribuente ha totalmente disarmato l'ufficio per suo volere, con il suo comportamento non ha fornito alcun elemento all'ufficio perché esso potesse procedere, come la legge gli fa obbligo, ad un accertamento motivato e serio. Dunque, così sprovvista come è, l'amministrazione può anche ricorrere a deferire il giuramento come un estremo mezzo di prova per ricavare da esso qualche elemento che il contribuente le ha totalmente negato.

La seconda ipotesi di potersi deferire il giuramento quando si verifica una differenza così esigua mi sembra fuori di posto, perché lì la intimazione del giuramento svela la sua finalità, che è impura, che è profanatrice:

quella cioè di costringere il contribuente ad andare tanto in là nella dichiarazione da sfuggire a qualunque interpretazione, a qualunque estimazione (non voglio dire all'arbitrio) dell'ufficio, di arrivare a fare un accertamento anche di poco superiore del 50 per cento di quello denunciato.

Posso sbagliare, ma ho il sospetto che questa norma messa lì, per una finalità che condivido, cioè per indurre il contribuente ad essere il più sincero possibile, finirà per avere effetto soprattutto fra i più timorati, fra i meno disinvolti, i galantuomini, i quali potranno anche essere inquietati dalla possibilità di un errore involontario e per evitare l'angustia del giuramento potrebbero anche non dico andare più in là del giusto, ma fare qualunque cosa purché sia per loro allontanata anche la possibilità di essere evocati per compiere un gesto che per taluni, soprattutto per i credenti, ha tanta importanza e alti riflessi.

Questa condizione mi sembra che sveli troppo la finalità per cui è stato introdotto il giuramento fiscale: la finalità, cioè, di premere sulla coscienza dei più sensibili perché si inducano a fare una denuncia esatta, direi, più per questo stimolo e per questo senso di coercizione morale che non per spontanea e convinta necessità di compiere così il proprio civico dovere.

Onorevoli colleghi, ho finito. E poiché avevo cominciato col dire che mi permettevo di fare dei rilievi sulla legge solo per pagare onestamente un contributo, quello cioè di suggerire di togliere eventuali asprezze e improprietà che, rispetto al fine che le norme si propongono, fossero ancora contenute nel disegno di legge, devo però anche dire che nella legge vi è una norma veramente coraggiosa e innovatrice: è la norma che spicca in tutto il disegno di legge. Le leggi fiscali sono composte da un principio o da qualche principio brillante seguito poi da un codazzo di disposizioni che con l'occasione si innestano nel disegno di legge per correggere situazioni di fatto che nel frattempo si sono maturate.

In questa legge è previsto un principio veramente elevato: l'amministrazione rinuncia a qualunque atteggiamento che possa essere o che possa essere anche soltanto sospettato come arbitrario. Non farà accertamento, non concluderà concordato se non adducendo analiticamente le ragioni che concorrono e che portano a quella estimazione e conclusione finale.

Penso, per quanto inesperto in materia, che qui si sia di fronte alla stessa situazione

in cui si trova il magistrato, il quale non ha soltanto l'onere di dettare il dispositivo della sentenza, ma anche l'obbligo della motivazione; e la motivazione è di per se stessa, quando è insufficiente, motivo per proseguire la lite davanti a un giudice di controllo.

Ora, qui, l'amministrazione ha assunto questo atteggiamento veramente ampio e ardito. Ecco perchè a me pare che tale principio, così onesto e così profondo, il quale — a parer mio — fa il paio con quell'altro della legge n. 25 del 1951 che aveva voluto addossare alla responsabilità morale del contribuente l'obbligo di denunciare lui tutti i suoi redditi con la speranza che si avviasse una disciplina interiore più sicura e più salda, questo principio — dicevo — è veramente un atto di coraggio che ora l'amministrazione compie.

Io vedrei volentieri che l'amministrazione — dopo che sia accolta questa norma — si cautelasse verso i maliziosi i quali, approfittando della analiticità della motivazione, volessero cavillare su questo o quel punto per instaurare un processo fiscale e porre nel nulla l'opera e la buona volontà dell'amministrazione. Sarebbe un comportamento di mala fede che, secondo me, meriterebbe tutte le sanzioni da parte dell'amministrazione: naturalmente, tutte le sanzioni che sono nell'ordine delle leggi.

Però, onorevole ministro, anche su questo punto le auguro e auguro alla sua amministrazione di avere dei funzionari che, dal punto di vista morale e dell'impegno tecnico, sappiano assolvere a questo compito che — per conto mio — è grave e che va adesso sulle loro spalle. Se l'amministrazione finanziaria saprà utilizzare fino in fondo questo principio, insieme col principio della dichiarazione annuale, allora veramente, col perfezionamento della coscienza che nel paese dovrà pur formarsi, penso che avremo addotto al nostro contribuente la prova di voler trattare con sincerità e con lealtà il suo obbligo alla contribuzione alle spese dello Stato. Bisogna che l'evasore — grande o piccolo — sappia che oggi lo Stato ha dei bisogni che non possono più essere considerati alla stregua di quelli di decenni fa. Lo Stato oggi assume amministrazioni ed assolve ad obblighi di gran lunga più larghi di quelli di allora ed è conseguentemente giusto che a ciò corrisponda un maggior sacrificio da parte di tutti i cittadini.

In questo spirito io non posso che approvare l'idea centrale del disegno di legge, onorevole ministro, e quanto ho avuto l'onore di dire non ha voluto rappresentare che un

modesto contributo al perfezionamento della legge medesima. La legge fiscale, infatti, in quanto destinata ad andare nelle mani di tutti, deve essere la più chiara e precisa possibile, in modo da individuare esattamente gli obblighi del cittadino e da rendere a questi più chiaro il compimento del proprio dovere. Gli uffici siano ancora una volta, onorevole Tremelloni, guidati dalla esperienza di chi dirige il ministero, verso un senso di moderazione graduale e di intelligente applicazione della norma; e sappiano altresì che la fiducia non si comanda, ma si ispira; e, appunto perchè è così, la loro opera dovrà essere costante e oculata.

Comunque, onorevole ministro, io affido alla sua comprensione, e alla considerazione degli onorevoli colleghi, queste mie brevi meditazioni, perchè il banco di deputato, di fare questi rilievi, più che il diritto, ne conferisce il dovere. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi precedere alla sostituzione del deputato Roberto Mieville, di recente deceduto, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a termini degli articoli 58 e 61 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato De Totto Giovanni segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista del Movimento sociale italiano per la circoscrizione XIX (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole De Totto Giovanni deputato per la circoscrizione di Roma - Viterbo - Latina - Frosinone (XIX).

S'intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, (*Urgenza*) (1481), ha deliberato alla unanimità di chiedere che il provvedimento, ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Facchin. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, considerando il disegno di legge attraverso le ripercussioni che ha avuto sulla stampa e in base allo stesso intervento del collega Ferreri, si dovrebbe dire che ha dato luogo a non poche perplessità e a molte riserve. Forse è il fenomeno caratteristico della impopolarità che accompagna ogni azione fiscale, sia che si tratti di reperire dei fondi, sia che si tratti di formulare delle disposizioni legislative.

Per altro è da osservare in contrario che, tutte le volte che il Parlamento proponga o disponga spese pubbliche o non le disponga affatto, si richiede che il loro volume aumenti sempre più e si pretendono dallo Stato sempre maggiori interventi in favore della collettività, e quindi si richiede al fisco di approntare sempre maggiori mezzi.

Ora, questa contrapposizione di volontà contraddittorie, fra loro contrastanti e inconciliabili, ha la sua espressione nello stesso Parlamento. Onde è da domandarsi come lo Stato potrebbe adempiere alle sue funzioni e alla realizzazione dei principi sanciti dalla Costituzione se non attraverso lo sforzo collettivo proporzionato alla capacità contributiva dei singoli, che assicuri il gettito necessario e sufficiente per assolvere al dovere umano e costituzionale verso la collettività organizzata nello Stato.

È doveroso tuttavia rilevare anche che il Senato della Repubblica, che ha già esaminato il disegno di legge, è andato al di là delle stesse proposte dal Governo, e il testo che è venuto a noi ne modifica profondamente la struttura originaria, rendendolo sostanzialmente più rigoroso e più oneroso.

È prova, questa, che nella coscienza dei rappresentanti del popolo, almeno nella maggioranza di essi, si è formato un convincimento che ha trovato espressione nella volontà di operare decisamente per adeguare lo sforzo del contribuente alle imprescindibili e inderogabili necessità della collettività e in proporzione alla capacità contributiva dei cittadini.

Concordando perciò nella sostanza del problema e accettando le conclusioni del disegno di legge, è da considerare che non è uno strumento perfetto, ma va ritenuto come una

legge di transizione fintantoché non potremo arrivare all'attuazione e alla realizzazione di una vera e propria riforma del sistema tributario che non consenta evasioni né sull'an né sul quantum, ma che ponga nello stesso tempo il cittadino contribuente nella condizione di poter dichiarare la verità, tutta la verità, niente altro che la verità, come era detto nella vecchia formula del giuramento.

Molto si è detto e scritto del sistema dell'accertamento tributario esistente prima della legge n. 25 dell'11 gennaio 1951, contenente le norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale, che è stato il primo tentativo di riordinamento nel settore tributario. Con l'introduzione del principio della dichiarazione da parte del contribuente, al sistema secondo il quale al fisco incombeva di andare alla ricerca del contribuente e di accertare induttivamente il reddito, si è sostituito il principio della obbligatorietà della dichiarazione individuale, per cui l'accertamento è la risultante del concorso dell'attività del contribuente e del fisco, il cosiddetto sistema di accertamento misto. Non solo, ma all'accertamento induttivo si è sostituito l'accertamento analitico in base agli elementi della denuncia forniti dallo stesso contribuente.

Questa innovazione apportata dalla legge n. 25 del 1951 rappresenta una rivoluzione nel sistema tradizionale. Essa aveva per presupposto un largo rapporto di fiducia fra il fisco e il contribuente.

Il relatore di maggioranza ha citato nella pregevole e diligente relazione che ha presentato le cifre dell'andamento dei tributi nei diversi esercizi, e, secondo la sua affermazione, la riforma tributaria sarebbe riuscita sia per numero di dichiarazioni, sia per volume di reddito imponibile. Su questo argomento credo si possa dissentire dall'amico Valsecchi, nel senso che la riforma del 1951 è riuscita, ma solo in parte. Ed è riuscita per quella parte relativa all'obbligo della dichiarazione del reddito, in quanto le denunce sono state effettuate in numero più che soddisfacente: mentre invece per quanto riguarda il volume dei redditi bisogna dare atto che è stato inferiore alle aspettative.

L'onorevole Dugoni nel suo intervento diceva: perché non abbiamo il coraggio di ammettere che, almeno per questa parte, la riforma non ha conseguito i risultati che ci ripromettevamo? Mi consenta l'onorevole Dugoni di osservare che non è necessario dire espressamente queste cose: tante volte si possono sottintendere o si possono la-

sciare intendere. Il fatto stesso che sia stata presentata questa legge è la dimostrazione più chiara e più univoca che la riforma approvata nel 1951, per quanto riguardava il settore del volume dei redditi che avrebbero dovuto essere denunciati, non ha conseguito lo scopo che ci eravamo prefisso o per lo meno ritenevamo che potesse essere conseguito.

È vero, quindi, che, nonostante la fiducia che il fisco aveva riposto nel contribuente, il contribuente non vi ha corrisposto pienamente. Ma è doveroso dare atto, d'altra parte, non soltanto del tentativo onesto fatto dal Governo e dal Parlamento per l'attuazione della riforma intesa ad instaurare un rapporto di fiducia fra il fisco e il contribuente basato sulla dichiarazione, ma altresì che da parte del Governo e del Parlamento si è venuti incontro al contribuente operando quella riduzione progressiva delle aliquote che era stata promessa al momento in cui venne annunciata la legge e che all'appuntamento noi non siamo mancati, riducendo consecutivamente, due volte, quelle aliquote ritenute eccessive.

Ciò detto, e dando atto che l'impegno da parte nostra è stato mantenuto, il relatore di maggioranza, dopo aver constatato che ciò non pertanto le evasioni sussistono, si domanda: « Quali le cause delle evasioni fiscali? ».

Egli nega che l'evasione sia dovuta, in gran parte, alla onerosità delle aliquote stesse che egli nega sussista ancora dopo le riduzioni che sono state operate. Anche volendo convenire con questa sua affermazione, le tabelle riprodotte nella relazione a pagina 6, e alle quali ha accennato anche l'onorevole Ferreri nel suo intervento, portano ad un'altra grave dimostrazione, alla dimostrazione cioè della esistenza di una sperequazione tra contribuenti che godono lo stesso identico reddito. Basti il confronto di alcuni redditi. Ad esempio: per un reddito derivante da attività industriale e commerciale di lire 2 milioni, anche con le aliquote attuali, l'incidenza dell'imposta è di lire 506.660. Prendiamo lo stesso reddito di 2 milioni relativo all'esercizio di attività professionali, e vediamo che sullo stesso volume di reddito l'imposta grava per lire 296.817. Se poi prendiamo lo stesso reddito di 2 milioni derivante da prestazione di rapporto di impiego, l'incidenza dell'imposta è di circa 150.000 lire.

Ora, la domanda da porsi è questa: come è possibile che, di fronte allo stesso reddito di 2 milioni goduto da tre persone diverse, vi sia un'imposizione completamente

differente e discriminata, quasi che l'aliquota dell'imposta dovesse avere riguardo alla natura della prestazione o dell'attività professionale e non invece al minimo vitale necessario alla persona che percepisce il reddito? Non si spiega perché il commerciante o l'industriale, con 2 milioni di reddito, debba pagare 500.000 lire, mentre il professionista con lo stesso reddito ne debba pagare 300.000 e l'impiegato 150.000. Questa, evidentemente, è una stridente sperequazione che deve essere corretta.

Conosciamo l'obiezione; è la seguente: del reddito dell'impiegato, fisso e accertabile fino all'ultimo centesimo, nulla sfugge, mentre per quanto riguarda il reddito del professionista, una parte sfugge e quindi la tassazione va commisurata a un'aliquota maggiore: per quanto infine si riferisce alle attività commerciali e industriali, si oppone che i modi di evadere il fisco sono ancora maggiori e quindi è giusto colpire questi redditi in misura maggiore. Ma questo che cosa dimostra? È una confessione che l'infedeltà nella denuncia continua e persiste.

E allora, giunti a questo punto, dopo aver tentato tutto ciò che era possibile per stabilire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente; nonostante gli sforzi compiuti per ridurre la pressione fiscale mediante la riduzione delle aliquote, vediamo che egualmente la verità sfugge e l'infedeltà rimane. dobbiamo porci un quesito in forma di dilemma, e cioè: vogliamo realizzare fino in fondo un sistema attraverso il quale rendere operante l'obbligo di pagare l'imposta in base all'effettivo reddito, o non lo vogliamo?

L'onorevole De Francesco diceva ieri, nell'illustrazione della sua proposta di sospensione, che attraverso questo disegno di legge si è quasi cercato di aggredire il contribuente. Questo non è vero, onorevole De Francesco. Attraverso questa legge noi cerchiamo di incitare il contribuente, non dico a dire tutta la verità, ma almeno di avvicinarsi a quella verità per cui la imposizione fiscale si avvicini il più possibile alla capacità contributiva del contribuente stesso. Non vedo perché assoggettando tutti i cittadini al pagamento del giusto tributo in proporzione delle loro capacità, si dovrebbe porre in essere atti di persecuzione.

Nessuno ha contestato che i tributi siano pagati per intero: questo è un punto sul quale tutti dicono di essere d'accordo. Anche lo stesso relatore di minoranza, indirettamente nella sua relazione, ne conviene: si oppone alla legge, anzi dice di sospenderne

l'esame per farne una, a suo giudizio, migliore, ma, in sostanza, non nega che ogni cittadino debba pagare il tributo in proporzione alle sue possibilità economiche. Quindi non deve dispiacere a nessuno se si vuol procedere attraverso la via della verità, come si prefigge il disegno di legge. È vera ed è saggia politica fare qualsiasi sforzo nel settore della riduzione delle aliquote per andare incontro alle richieste del contribuente al fine di non aggravare eccessivamente il peso che deve sopportare. Ma è anche necessario che lo Stato conosca veramente ciò che vi è di sostanzialmente vero e ciò che non vi è di vero nelle possibilità economiche dei suoi cittadini, in modo da regolare la pressione fiscale in conseguenza.

La vera riforma dovrebbe procedere su tre direttrici. Primo: l'imposta sui redditi deve avere carattere progressivo senza esenzioni e senza privilegi per nessuno, né per i piccoli né per i grandi redditi; secondo: il carico complessivo dell'imposta deve lasciare un margine vitale al contribuente, e quindi per i redditi contenuti entro certi limiti che potrebbero essere anche di qualche milione, non deve oltrepassare certe percentuali, avendo riguardo che tale carico fiscale non venga poi aumentato per effetto di altri tributi comunali, provinciali e regionali o di altri enti a carattere locale, che incidano ulteriormente sulla misura dell'imposta.

Quando noi avessimo fissato questi principi, avremmo il diritto di pretendere la verità al cento per cento. Terzo: non soltanto tale riordinamento di verità si deve verificare nel settore delle imposte dirette, ma anche in altri settori, come quello delle imposte indirette. Ad esempio, l'onorevole Castelli — che da tanti anni è sottosegretario al Ministero delle finanze — sa benissimo che gran parte del lavoro degli uffici tecnici erariali è assorbito dalla necessità di fare le stime in relazione agli accertamenti sul valore dei contratti soggetti a registrazione. Anche qui, vi è il costume, ormai, che nei contratti di compravendita non si dichiara mai il prezzo realmente pagato, perché anche se il contraente dichiara il prezzo realmente pagato il fisco non crede e procede ugualmente alla stima del valore venale, ragione per cui il contraente è indotto a dichiarare sempre una cifra fittizia in quanto, in definitiva, la tassa di registrazione viene sempre commisurata sul valore di stima dell'ufficio tecnico erariale oppure concordata con lo stesso ufficio del registro.

Evidentemente, anche questo è un settore che attende di essere riordinato. Ma indubbiamente, se l'imposta sarà ridotta a certe proporzioni, i contraenti potranno dire la verità. Quando avremo operato con assoluta chiarezza, quando avremo posti i cardini fondamentali attraverso i quali la verità possa essere detta, avremo il diritto di imporre sanzioni civili e penali, arrivando anche alla confisca o a sfornire di azione legale, per esempio, il recupero di somme fra contraenti che non le hanno indicate nei contratti stipulati. Dobbiamo però prima mettere il cittadino nella condizione di dire la verità.

D'altra parte, su questa strada il Governo ha dimostrato di essersi posto e di voler proseguire per gradi, per cui abbiamo fiducia e siamo anzi convinti che l'attuale ministro, continuando l'opera dei precedenti governi, arriverà senz'altro al traguardo.

Sono anche convinto, onorevole ministro, che, quando saremo riusciti a porre ordine nel sistema tributario soprattutto nei riguardi dei piccoli e dei medi contribuenti, avremo una larga messe di opinione pubblica in favore della nostra riforma, avremo il consenso della gran massa degli italiani. E questo consenso sarà una forza politica che ci aiuterà a proseguire oltre, a inquadrare la riforma tributaria in un sistema rigido ma onesto, nel quale ogni cittadino sopporterà volentieri il peso che gli è consentito dalle sue possibilità.

Ciò detto mi sia consentito qualche breve rilievo di carattere particolare intorno a questo disegno di legge che io dividerei in quattro parti: la prima riguarda il metodo di accertamento, la seconda il giudizio di merito, la terza l'apprezzamento dei mezzi di prova e l'ultima, infine, le sanzioni.

Mi soffermerò soltanto su qualche particolare rilevando anch'io, come hanno fatto gli oratori che mi hanno preceduto, la bontà del principio stabilito dall'articolo 1, secondo il quale l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria deve essere analiticamente motivato. Dissenso si è manifestato intorno al secondo comma dello stesso articolo, e cioè sulla formula secondo la quale «la mancanza di motivazione produce nullità», ed è stata proposta la sostituzione con altro termine equivalente. Si è però anche osservato che si tratta, in fondo, di una questione di forma più che di sostanza. Comunque credo che possiamo lasciare la formulazione com'è, in quanto la legge nulla viene a perdere, poiché siamo tutti d'accordo che si tratta di una

nullità relativa, la quale deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel primo atto di ricorso del contribuente.

Un'altra osservazione intorno all'articolo 1 è stata fatta dall'onorevole De Francesco nella seduta di ieri allorché ha svolto la sua proposta di sospensiva. Egli ha detto: tutti i provvedimenti di carattere amministrativo (ed anche l'accertamento va considerato come un provvedimento di carattere amministrativo) sono motivati. Quindi, anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia con quei determinati elementi, vi è ugualmente l'obbligo della motivazione nel provvedimento di accertamento, che invece l'ultimo comma dell'articolo 1 non impone all'amministrazione quando non sussistano quelle determinate condizioni.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Valsecchi, ha cercato di dimostrare nella relazione, citando anche decisioni giurisdizionali, che per questa materia particolare non si tratterebbe di un vero e proprio provvedimento amministrativo per cui necessiti una motivazione: quindi la norma è, a suo giudizio, perfettamente legittima.

Il contrasto tra l'onorevole De Francesco e l'onorevole Valsecchi penso possa essere sanato dalla interpretazione della norma. Il primo comma dell'articolo 1 stabilisce l'obbligo della motivazione analitica dell'accertamento. Ritengo che, anche nel caso che non vi sia la denuncia del contribuente, una motivazione dell'accertamento debba esservi, ma non si richiederà una motivazione analitica. Indubbiamente l'amministrazione deve sempre motivare, ma soltanto in base a quegli elementi che avrà la possibilità di raccogliere col sistema di accertamento induttivo. Si tratterà, quindi, di una motivazione succinta, non analitica, ma sempre di una motivazione. In questi termini ritengo di interpretare il disposto dell'articolo 1.

Per quanto concerne l'articolo 2, sul quale anche sono state manifestate delle perplessità, in quanto riconosce all'amministrazione la facoltà di integrare o di modificare la motivazione nel corso del giudizio, non pare che possa costituire motivo di scandalo, perché ciò che importa è che non sia modificato l'accertamento. Una volta che l'amministrazione mantenga fermo il *petitum* (per usare l'espressione dell'onorevole Valsecchi), giustificandolo con ragionamenti diversi o integrando la motivazione, nulla si toglie alla sostanza del fatto che l'accertamento non viene in alcun modo mutato. Del resto, anche nei provvedimenti giurisdizionali, decisioni di

primo grado con un determinato dispositivo, in secondo grado vengono modificate nella motivazione, pur rimanendo confermato il dispositivo. Quindi, la modifica della motivazione è un fatto legittimo, purché non venga modificato l'accertamento, cioè la quantità di imponibile accertata al contribuente.

Gli articoli 3 e 5 meritano la nostra attenzione e un chiarimento. Il primo comma dell'articolo 3 dice che, « in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi », vi è la possibilità di una integrazione o di una modifica dell'accertamento. Il primo comma dell'articolo 5 a sua volta stabilisce che, se nel corso del giudizio di primo grado la commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento.

Onorevole ministro, l'espressione « nuovi elementi » non può soddisfare, perché la parola « elementi » è troppo generica. Penso che potremmo consentire una modificazione dell'accertamento quando vi siano nuove fonti di reddito, quando siano accertati nuovi redditi, e non quando vi siano nuovi elementi perché questi possono essere dati anche da una diversa valutazione. Non credo si possa affermare che, in base alle risultanze di elementi di valutazione diversi, si possa buttare per aria quell'accertamento al quale hanno aderito il fisco e il contribuente.

Secondo me, il fatto nuovo non deve essere costituito dai nuovi elementi, ma dall'esistenza di fonti nuove di reddito, di nuovi redditi, di qualcosa insomma che non sia già stato considerato nell'accertamento definito.

Penso che in questo senso debba essere modificato questo punto del disegno di legge. L'espressione « nuovi elementi » può essere domani molto pericolosa, in quanto l'amministrazione finanziaria potrebbe giostrare come crede intorno al significato di questo termine, e noi dovremmo attendere le decisioni delle varie commissioni per formare quella giurisprudenza che dia l'esatto significato della citata espressione.

Ancora sull'articolo 5 osservo che, dal momento che la commissione è considerata come un organo di giustizia amministrativa, non bisognerebbe lasciarle la facoltà di rinviare gli atti all'amministrazione finanziaria per un nuovo accertamento quando alla commissione stessa risultino elementi che potrebbero dar luogo a nuovi accertamenti. La commissione è un organo di giustizia che si stacca dal fisco e dal contribuente;

quindi deve compiere opera di giustizia *secundum alligata et probata* che sono presentati dalle parti. Sarà l'amministrazione finanziaria che se ad un certo momento crederà che sussistano nuovi elementi farà istanza alla commissione perché gli atti le siano ritrasmessi; ed allora valuterà la commissione se deve accettare o non la proposta fatta dall'amministrazione finanziaria.

Così, per quanto riguarda il concordato, si debbono richiamare le stesse osservazioni fatte a proposito degli articoli 3 e 5 sul concetto di « nuovi elementi », perché anche qui parrebbe che il concordato (oggi si chiama « adesione » del contribuente ad una certa cifra che tacitamente costituisce il punto di incontro fra l'amministrazione ed il contribuente stesso) non debba essere toccato salvo nel caso che ci si trovi di fronte a nuove fonti di reddito che non risultino comprese in quell'accordo. Non pare giusto che attraverso una valutazione diversa da quanto si è già stabilito si possa, attraverso la conoscenza di elementi che possono influire sulla valutazione, procedere alla sovversione del piccolo castello sul quale le parti ad un certo punto si sono trovate d'accordo.

E vengo di sfuggita a toccare la questione del giuramento. Francamente non vedo nella introduzione del giuramento come mezzo di prova quel cataclisma di fronte al quale la stampa ha cercato di sollevare l'opinione pubblica, di fronte al quale anche molti nostri colleghi hanno manifestato delle perplessità che non ho assolutamente compreso. Ma, signori: noi abbiamo il giuramento che si presta dai testimoni nel giudizio penale, quando si tratta di mandare in galera delle persone, e qualche volta a vita (e qualche volta si sono mandate anche alla fucilazione).

DEGLI OCCHI. L'imputato non giura.

FACCHIN. È vero: ma abbiamo il giuramento in sede civile, e l'« imputato » giura in questo caso. Non giura sulla propria libertà personale ma giura su degli interessi, su dei fatti che possono incidere sui suoi interessi privati. Ma abbiamo di più nel processo civile: oltre al giuramento suppletorio abbiamo anche il giuramento decisorio, che decide la lite ed è un fatto giuridico molto più impegnativo, che può essere definito e riferito.

Ma nel nostro caso si tratta solo del giuramento suppletorio, che poi non è — e questo è un luogo comune che bisogna chiarire — ammesso o disposto dall'amministrazione finanziaria, ma dall'organo giudicante, il quale può disporlo o no. L'amministrazione

finanziaria potrà fare delle proposte, ma chi è giudice se debba essere ammesso o no è l'organo giudicante, il quale lo ammetterà o no in relazione ai mezzi di prova che avrà raccolto attraverso l'istruttoria che è stata compiuta. Se riterrà per esempio che la domanda del fisco è sfornita completamente di prove, non ammetterà il giuramento, perché sarebbe evidentemente andare un po' incontro al capriccio del procuratore delle imposte quando questi, non avendo portato nessun elemento di prova nell'istruttoria fiscale, pretendesse che la commissione, l'organo giudicante, deferisse il giuramento al contribuente. In sostanza mi pare che dovrà essere seguito presso a poco quello stesso criterio, quello stesso principio che già si applica in base al nostro codice di procedura civile, e per il quale mai nessuno si è scandalizzato. Del resto, come si fa rarissimo uso del giuramento nei giudizi che si svolgono dinanzi ai nostri tribunali, anche davanti al fisco questo mezzo di prova sarà adottato molto raramente, non essendo un mezzo di prova molto... probante.

Desidero anche fare un'osservazione su altro punto che merita di essere chiarito. Il terzo comma dell'articolo 6 stabilisce che il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito. Occorre però chiarire che cosa s'intende per « fatto illecito », essendo l'affermazione molto generica. Fatto illecito può essere un delitto, come può essere anche un illecito civile. Bisogna quindi distinguere se si ha riguardo all'illecito penale oppure anche all'illecito civile.

Dopo che ella, onorevole ministro, avrà avuto la cortesia di esprimere il suo giudizio, di rispondere a questa domanda che io mi sono permesso di rivolgerle, vedremo quali saranno le decisioni da prendere. Le dico subito, però, che secondo me il divieto della prestazione del giuramento dovrebbe riguardare soltanto il fatto illecito penalmente, mentre per l'illecito civile, il giuramento dovrebbe essere ammesso.

Pur difendendo il disegno di legge nel suo complesso, ho qualche perplessità sull'articolo 9. In sostanza pare troppo onerosa la norma, contenuta in tale articolo, secondo cui una volta che il contribuente non abbia presentato la denuncia con quei determinati elementi oppure non abbia portato i registri, ecc., in tal caso di fronte all'accertamento del fisco il contribuente debba portare la prova della inesistenza del reddito.

Riterrei superfluo l'inserimento nella legge di un'affermazione così grave, così categorica.

Noi sappiamo che, quando il contribuente non ha fatto la denuncia nel modo che la legge stabilisce, oppure si rifiuta di mostrare i suoi registri, la sua contabilità, il fisco ha il diritto e la facoltà di procedere all'accertamento induttivo. La norma quindi mi pare pleonastica, mentre ritengo per lo meno troppo rigoroso stabilire nella legge questo principio, così grave, secondo cui resta a carico del contribuente l'obbligo di portare la prova della inesistenza del reddito.

Desidero fare due ultime osservazioni: la prima concerne la elencazione contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge. L'articolo 8 stabilisce a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio l'obbligo di una registrazione cronologica di tutte le somme pagate a rappresentanti, commissionari, artisti, professionisti, ecc. Per quale motivo il professionista, che deve fare la sua dichiarazione annuale al fisco in base al coacervo dei suoi redditi, deve essere soggetto ad essere iscritto in un elenco speciale di questi enti?

Ma, signori, se voi pensate di servirvi di questi elenchi per poi accertare il reddito dei professionisti che li hanno percepiti, mi sembra che il sistema sia sommamente ingiusto, perché i professionisti hanno un accertamento che è la risultante del complesso della loro attività che nella denuncia dichiarano. Ora, perché si vuole nei confronti di costoro, attraverso l'elenco delle ditte, andare a scovare questi redditi che già sono oggetto di una denuncia complessiva? Ho detto complessiva, giacché la dichiarazione che fa il professionista o il rappresentante di commercio è complessiva; egli dirà alla fine dell'anno, poniamo: io ho 5 milioni di reddito, con queste spese. Ora, se voi portate a carico del professionista l'elemento che egli dalla società *x* ha percepito un milione di parcella, cosa ne farete di questo milione, come lo trasferirete nella sua dichiarazione, se egli non ha obbligo di indicare le singole parcella incassate, ma il complesso del reddito lordo?

Voi venite a capovolgere così tutto il sistema della dichiarazione. È comunque evidente che questo è un atto di somma sfiducia nei confronti di contribuenti che sono tenuti a fare la dichiarazione e fanno la loro dichiarazione. Quando voi mi dimostrerete che questi contribuenti sono degli infedeli dichiaranti, degli infedeli denunciati, allora potrete colpirli con le sanzioni che sono stabilite dalla legge; ma io non vedo perché debba esser fatto loro questo trattamento di parti-

colare sfiducia, che non credo debbano meritare.

Penso perciò che questo articolo, considerati gli scopi che esso si prefigge di perseguire, debba senz'altro essere soppresso.

Ed infine un'ultima osservazione riguarda il numero 1 dell'articolo 36. Comprendo che le penalità a carico dei contribuenti debbano essere irrogate ed applicate quando essi tentino di sottrarsi all'accertamento veritiero, quando essi omettano di dichiarare i loro redditi. Non riesco però a darmi ragione e a darmi pace quando, di fronte ad una dichiarazione di un contribuente fatta con tutti i crismi voluti dalla legge, di fronte ad una dichiarazione veritiera, il fisco, secondo un suo apprezzamento di analisi, secondo un suo apprezzamento di valutazione, aumenti l'ammontare dell'accertamento, quale dichiarato dal contribuente, perché su questa maggiore cifra debba essere applicata una penalità per infedele denuncia.

Faccio un esempio molto semplice. Supponiamo che un'azienda denunci un imponibile di 100 milioni (prendiamo delle cifre grosse). Ad un certo momento l'amministrazione finanziaria, esaminando la dichiarazione presentata da quell'azienda, attraverso una diversa valutazione di elementi che vengono a comporre il reddito, sulla base di detrazioni che il contribuente ha fatto e che il fisco contesta, arrivi a dire: nossignore; pur essendo veritiera tutte le fonti da te indicate, pur essendo provati tutti gli elementi dalle scritture contabili, ecc., ritengo che la tua dichiarazione di 100 milioni sia inferiore alla realtà e che il tuo reddito sia di 120 milioni. In questo caso, se io aderisco alla tesi del fisco, dovrei pagare la penalità sui 20 milioni oltre la dichiarazione da me fatta. Supponiamo allora che noi andiamo in sede di contenzioso e che la commissione dica: no; ha ragione il contribuente, perché i criteri di valutazione che egli ha portato sono esatti, gli ammortamenti sono giusti e in effetti la sua dichiarazione viene confermata. In questo caso io ho le beffe, perché mi son dovuto difendere in giudizio, mi son dovuto rivolgere a dei professionisti per farmi assistere e il fisco non mi paga nessuna penalità. Io invece la dovrei pagare qualora l'accertamento fosse superiore a motivo di diversa valutazione sugli stessi elementi obbiettivi.

Non mi sembra assolutamente giusto in questo caso che una dichiarazione così fatta sia colpita da penalità. La penalità per infedele denuncia va applicata quando vi sia la omissione di dichiarazione, quando vi sia

una alterazione di elementi da parte del contribuente: quando, in sostanza, si siano sottratti o si cerchi di sottrarre degli elementi di giudizio; non quando la dichiarazione è leale, non quando la dichiarazione risponde a tutti i requisiti della legge. In questo caso, in base a quel rapporto di reciproca fiducia e di onestà che deve correre fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, non deve essere applicata nessuna penalità. Penso perciò che il numero 1 dell'articolo 36 debba andare soppresso.

Ho finito, onorevole ministro, e non so se io abbia fatto più critiche o più elogi a questo disegno di legge; però ho chiarito il mio pensiero in principio quando dissi che vorrei che si arrivasse veramente all'accertamento integrale. Quindi sono, non soltanto per questo disegno di legge, ma per una riforma integrale del nostro sistema tributario per mezzo della quale sia l'an sia il *quantum* debbano essere stabiliti con esattezza nei confronti di tutti i cittadini.

E vado più in là di quanto è andato il Governo e più in là di questo disegno di legge. Ma, poiché considero il disegno di legge un ulteriore tentativo, una legge di transizione per arrivare finalmente alla integrale riforma tributaria, l'approvo con tutto il mio consenso, nella fiducia che veramente la sua opera, onorevole Tremelloni, possa essere coronata da successo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevole ministro, nell'iniziare molto brevemente un esame generale di questo disegno di legge, del quale avremo poi agio di occuparci diffusamente e analiticamente nella discussione degli articoli, se ad essa si dovesse arrivare (cosa che voglio augurarmi non avvenga), devo esprimere al ministro Vanoni, che veggo presente, tutta la mia comprensione per quanto si sta verificando attraverso questo disegno di legge e attraverso gli argomenti di coloro che dicono di sostenere questo disegno di legge: cioè, il seppellimento completo dell'impostazione politica — ed anche tecnica — di politica finanziaria data dall'onorevole Vanoni con la sua precedente legge.

Abbiamo avuto finora un solo vero sostenitore di questo disegno di legge: l'onorevole Dugoni. Ciò è strano (e vedremo poi taluni aspetti di ordine politico di questo strano sostegno da parte socialista a questo disegno di legge).

Abbiamo avuto dall'onorevole Dugoni la dichiarazione formale che questo disegno di legge è il corollario del fallimento del disegno di legge Vanoni, è il corollario del fallimento del sistema istituito dall'onorevole Vanoni quando era ministro delle finanze, cioè il sistema della fiducia nel contribuente della lealtà, dei mutati rapporti fra la platea contributiva e il fisco. Questi rapporti, che promettevano una nuova luce di speranza aperta sul paesaggio triste dei contribuenti italiani; questi rapporti, che dovevano essere improntati al sorgere di questa fiducia (era questa la bandiera dietro la quale si muoveva tutta l'impostazione finanziaria dell'onorevole Vanoni), questa fiducia è venuta a mancare completamente. Ci ha dichiarato l'onorevole Dugoni che la legge Vanoni non ha fornito al fisco i mezzi per provare la frode del contribuente; non solo, ma è andato disperso, durante l'attuazione della legge Vanoni, lo spirito stesso di essa, che era basato sulla fiducia.

E, allora, un primo interrogativo si pone a chiunque esamini questa situazione: come si concilia la politica del ministro del bilancio, onorevole Vanoni, con la politica del ministro delle finanze, onorevole Tremelloni? Abbiamo visto che si cammina su strade completamente diverse. Eppure, mentre l'onorevole Tremelloni evidentemente si basa sul presupposto che non esiste questa fiducia e non si può dar credito al contribuente italiano della sua buona fede, fino al punto di doverlo istituzionalmente porre in presunzione di frode, fino al punto di doverlo caricare dell'onere della prova della sua innocenza, fino al punto di dover istituire una serie di sistemi di delazione obbligatoria dell'un contribuente nei confronti dell'altro, fino al punto di dover creare addirittura l'istituto giuridico della delazione in materia fiscale (questa è la impostazione di questa legge, come potremo vedere esaminandone i dettagli), contemporaneamente ho letto, attraverso la relazione giornalistica di una recente riunione svoltasi a Milano fra taluni alti funzionari dell'amministrazione finanziaria, che il contribuente italiano merita tutta la fiducia, che i controlli in pratica non si faranno e che le verifiche delle denunce saranno pochissime: una percentuale di 3-4-5 denunce su 100.

Ma allora, signori, mettetevi d'accordo! Questo contribuente italiano merita fiducia o no? Questo contribuente italiano è un truffatore costituzionale o è un cittadino in buona fede che cerca di assolvere al suo

dovere, cercando tuttavia di non danneggiare neppure se stesso?

Questo primo quesito si pone a chiunque esamini il disegno di legge. Di più: è strano, onorevole Tremelloni, che i deputati della maggioranza che ho udito in questo breve dibattito (gli onorevoli Colitto, Ferreri e Facchin) abbiano tutti mosso notevoli critiche a questo disegno di legge per poi concludere che però lo sosterranno. Anche questo atteggiamento può avere una spiegazione di ordine politico ma denota una situazione strana che ci pone nella necessità di esaminare un po' che cosa vi è dietro questo disegno di legge. Infatti l'aspetto più interessante del disegno di legge medesimo non è quello tecnico, ma quello politico. Per esempio, in questa discussione, si è addirittura capovolta la struttura della maggioranza: ciò accade spesso, veramente, ma in questa occasione si è giunti veramente a punti estremi. Accade ora, infatti, che ad approvare il disegno di legge sia l'estrema sinistra, mentre, come ho detto, il centro esprime delle critiche pur annunciando il suo voto finale favorevole.

Ma, comunque, prima di scendere ad un esame politico, mi si consentano talune considerazioni di carattere generalissimo. In primo luogo devo rilevare l'elemento di sfiducia messo come presupposto nella compilazione della legge, sfiducia presunta verso il contribuente e tale da determinare un metodo inquisitivo nell'accertamento attraverso una serie di norme e di controlli. I quali controlli non sono solo diretti nei confronti dichiarante, ma pongono degli obblighi nei confronti di terzi: istituti bancari, clienti del contribuente, ecc, aventi con lui rapporti non soltanto commerciali ma anche privati. Tutti costoro vengono ad avere l'obbligo di assecondare il fisco nella sua funzione di investigare, inquisire e colpire il contribuente.

Naturalmente per far questo la legge ha dovuto fare grossi salti giuridici, e, nonostante che fra i proponenti del provvedimento sia il ministro guardasigilli, ha dovuto commettere perfino delle vere aberrazioni di natura giuridica. Per esempio, è noto che il nostro sistema giuridico prevede tutta una struttura delle imprese delle aziende e delle società, stabilendo dei precisi rapporti tra i vari organi di esse in ordine alla gestione aziendale, alla compilazione dei documenti, al controllo degli atti sociali. Naturalmente non si tratta di norme rigide, per cui sarebbe stato perfettamente spiegabile che il legislatore, ad un certo momento, considerato il prevalente

interesse pubblico (in questo caso l'interesse del fisco) su quello privato, fosse giunto a mutare i rapporti fra gli organi responsabili di una azienda e di una società, nel senso che i responsabili dell'andamento aziendale non dovessero essere più soltanto il presidente, il consigliere delegato o gli altri elementi esattamente previsti dal codice, ma anche altri componenti o funzionari della società. In questo caso avrebbero dovuto dichiarare i ministri proponenti: noi, è giusto, interveniamo, riformiamo la vigente struttura delle società, riformiamo l'istituto, stabiliamo sistemi diversi per la scelta dei responsabili e quindi imponiamo ad esso determinati doveri che importano delle responsabilità amministrative e penali nei confronti dello Stato e del fisco. Invece, no. Lo Stato lascia integro l'istituto della società, come è stato stabilito dal codice civile, e non ha il coraggio di affrontare la riforma.

Ma noi siamo in una fase progressista: — affermano tuttavia i proponenti —: la nostra legislazione è un arco proteso verso l'avvenire, verso il progresso. L'onorevole Tremelloni, durante la discussione in Commissione, mi incitava cordialmente a fare un passo avanti, a salire uno scalino — diceva lui — verso il progresso sociale, anche per quanto riguarda la struttura delle imprese e delle aziende. Benissimo: quale migliore occasione che quella di impostare questa riforma? Invece, no. Il fisco indirettamente inserisce nell'interno della struttura della società dei rapporti diversi da quelli stabiliti dal codice civile. Vi sono nuove contabilità, diverse da quelle stabilite dall'articolo 2214 del codice civile. Vi è una serie di nuove registrazioni contabili, di nuove responsabilità. Le contabilità devono essere firmate, e sono responsabili delle veridicità del loro contenuto non solo coloro che in base alle norme strutturali della società sono i responsabili legali e nei cui confronti si può svolgere l'azione di responsabilità, non solo coloro che hanno i poteri di esercitare quella determinata funzione e che sono stati scelti in base a un rapporto fiduciario, ma anche i contabili, i dirigenti contabili, cioè funzionari non scelti dai soci e che non hanno questo rapporto di rappresentanza giuridica e quindi di responsabilità. Si tratta di funzionari nominati dagli amministratori stessi, dai presidenti e dagli amministratori delegati, loro dipendenti e stipendiati, che tuttavia ne divengono i controllori di fronte allo Stato.

Questo scambussola il sistema interno dell'azienda e sotto il profilo giuridico e sotto

il profilo funzionale. Che cosa diventerà la società quando questi funzionari nominati dall'amministratore e non dai soci saranno responsabili del contenuto delle scritturazioni e delle contabilità? O costoro saranno messi in condizione di poter « ricattare » praticamente gli amministratori in merito al contenuto delle scritturazioni, oppure saranno i capri espiatori, i gerenti responsabili di una situazione fatta da altri, per cui essi non hanno neppure il potere di investigazione.

Quindi questa legge, sotto questo aspetto, assume un carattere tipico di eccezionalità, cioè modifica i rapporti giuridici interni di un istituto attraverso una norma fiscale, senza che la sua struttura venga riformata nella sostanza. Questo per quanto riguarda le contabilità e le responsabilità (e di ciò avremo modo di esaminare analiticamente le strane situazioni nell'esame dei vari articoli della legge, se vi arriveremo).

Vi è poi un terzo carattere di questa legge: in essa notiamo un abbassamento sostanziale del livello morale, sul quale sono stati finora impostati i rapporti tributari fra cittadini e Stato. Questo abbassamento morale, questo difetto etico di questa legge già si rileva da quell'istituto che ho chiamato della delazione obbligatoria, da questo porre l'uno contro l'altro i rappresentanti e i componenti dello stesso complesso economico qual è la società, i clienti verso la banca, la banca verso i clienti anche nei rapporti non diretti tra istituto bancario e suo diretto cliente.

Da questo sistema continuo di delazione, di spionaggio, deriva la mortificazione della personalità umana. Nella parte penale delle sanzioni di questo disegno di legge si giunge fino a considerare colpevoli coloro che non forniscono al fisco queste prove ed elementi a danno dei terzi, quasi che tutti i contribuenti, i funzionari dei vari enti economici, fossero dei componenti della milizia tributaria e non viceversa dei cittadini, dei contribuenti, dei funzionari tenuti anche al dovere istituzionale di fedeltà. Questi elementi abbassano sostanzialmente il livello morale dei rapporti della nostra società.

Un altro elemento, a nostro avviso, il quale incide profondamente nel nostro sistema etico-morale è quello del giuramento. Esso è stato istituito in questa legge, io credo, per ragioni di ordine imitativo. Vi sono altre legislazioni straniere, specialmente le anglosassoni, che adottano questo sistema. Però, è una cosa completamente diversa. La nostra civiltà latina e cattolica è fondata molto più sui valori etici che sui valori mercantili.

Il giuramento lì è un po' la parola d'onore fra uomo e uomo; viceversa in tutti i nostri istituti ha valore in quanto ha in sé un contenuto profondamente religioso, di santità. E la santità del giuramento è un fatto eccezionale a cui vengono chiamati i testimoni di fronte a Dio. Vi è questo elemento superumano, sacro, nel nostro giuramento. Ma quando il giuramento lo si abbassa al livello di una formalità di denuncia al fisco, allora lo si distrugge questo elemento del giuramento. L'onorevole Facchin parlava in difesa di questo istituto che vi è nella nostra procedura civile allorché si parla di giuramento suppletorio e decisorio. Vorrei domandare agli avvocati che si trovano in questa Assemblea quante volte si ricorre a questa forma di giuramento. Forse nell'1 per cento o nell'1 per mille delle vertenze giudiziarie. Si tratta di casi rarissimi che rivestono una particolare fisionomia, per i quali il giuramento viene invocato e a cui si affida la decisione della controversia. Qui il giuramento diventa un adempimento normale, quasi come una denuncia, il pagamento delle imposte: quasi come una pratica di sportello. Il giuramento perde il suo elemento vero che è la santità e diventa un fatto normale: quindi non potrà avere nessun valore sostanziale.

Ieri l'onorevole Dugoni, rispondendo all'onorevole De Francesco, invocò la testimonianza autorevolissima del professor Einaudi. Non so se sia del tutto di buon gusto in un dibattito parlamentare, in questo momento della vita politica italiana, far discendere dal suo seggio, anche come professore, il Presidente Einaudi a discutere insieme con noi; ma quando si invocano gli autori bisogna invocarli per lo meno con molto rispetto di quella che sia l'effettiva portata di quanto hanno scritto.

Allora mi permetto, a proposito del giuramento, di riportare l'opinione proprio del professor Einaudi, il quale ebbe a dichiarare che il giuramento è efficace se è richiesto a persone che ne sentano la santità, così come ha efficacia soltanto per coloro per i quali le minacce penali sono superflue, perché la sanzione religiosa o l'imperativo categorico della propria coscienza bastano a obbligare a fare dichiarazioni veritiere. Quindi è necessario che il giuramento sia richiesto in rarissimi casi, in ipotesi estreme; che sia un mezzo superiore.

Ma il giuramento qui viene ipotizzato come istituto, e addirittura si chiede che dovrebbe divenire obbligatorio. Pertanto io credo che questa legge abbia, oltre i difetti

di ordine generale che ho indicato, questo particolare difetto, che ci rende particolarmente perplessi nell'appoggiarla: quello cioè di un abbassamento generale del livello etico, morale della nostra società.

Trascuro, onorevole ministro, tutti gli altri aspetti tecnici di questo disegno di legge. Ne discuteremo poi. Ne abbiamo discusso a lungo in Commissione. Voglio esaminare, viceversa, quel che mi interessa molto di più: l'aspetto politico di questa legge.

Vi è uno strano atteggiamento della sinistra. È tradizione del socialismo di tutti i tempi e di tutti i paesi, direi addirittura di tutti i movimenti popolari, di opporsi alle leggi fiscali. La storia del socialismo mondiale è costellata di battaglie contro le leggi fiscali: dalla Bastiglia in poi, sino a Masaniello, tutte le tappe dei movimenti popolari e socialisti sono state contro le leggi fiscali. Questa è la prima volta che vediamo impegnati i partiti di estrema sinistra, socialista e comunista, in una battaglia a oltranza in favore di una legge fiscale proposta da un Governo che essi per giunta combattono.

Perché i socialisti e comunisti sostengono questa legge, contro la loro tradizione? L'onorevole Dugoni ha capito la debolezza della sua posizione e nel suo pregevole — sotto altri aspetti — intervento odierno ha detto: noi combattiamo una nobile battaglia contro l'evasione fiscale e contro gli evasori fiscali; e con tono molto cattedratico e da moralista si è rivolto (come già fece in Commissione) a questa parte della Camera, accusandoci di avere esercitato, in sede di Commissione, il nostro diritto di discutere questa legge (che, in sede di Commissione, si stava approvando *à forfait*, senza discussione, se non vi fosse stata la nostra vigile presenza. È vero o non è vero, onorevole ministro, che, se non vi fosse stata la nostra presenza fisica e ininterrotta per dieci giorni, questa legge sarebbe stata esaminata ed approvata in Commissione nel giro di mezz'ora, con l'approvazione completa e senza emendamenti di tutti i 60 articoli che la compongono?

L'onorevole Dugoni ci rimproverava di questo nostro atteggiamento e di avere esercitato questo nostro diritto (quasi che i parlamenti non si legittimassero storicamente come barriera contro le pretese fiscali dei governi), e diceva che questa attività dei gruppi del Movimento sociale italiano e del partito monarchico in Commissione ha rasentato l'ostruzionismo. Ha detto «rasentato», perché potremmo dimostrare quante cose abbiamo fatto passare in Commissione che non erano del

tutto regolari, per cui, se ci fossimo voluti attenere strettamente al regolamento, questo di segno di legge sarebbe ancora in Commissione.

L'onorevole Dugoni aggiungeva: questo ostruzionismo lo abbiamo tante volte applicato anche noi in quest'aula, ma per ragioni politiche; qui invece si opera un ostruzionismo per ragioni economiche e per difendere una particolare deplorabile categoria economica quale quella degli evasori fiscali.

Onorevole Dugoni, questa sua affermazione non prova niente, perché prova troppo: prova soltanto la sua preoccupazione di trovare una giustificazione al suo ingiustificabile atteggiamento di difesa di questa legge.

Questa legge è contro l'evasione e contro gli evasori? Glielo contesto, e con le sue stesse parole. Ella ha detto che questa legge non è sufficiente, non basta a colpire gli evasori. Questa legge è una legge fiscale e determina delle conseguenze di ordine economico. Le imposte, voi lo sapete, hanno conseguenze di ordine economico. Quando l'imposta diventa particolarmente gravosa, l'imposta si evade. V'è un livello di aliquota al quale l'evasione diventa abituale o finisce quasi per non essere più un reato (anche questo lo insegnano i maestri di questa materia e lo stesso professor Einaudi): è quando l'evasione è tollerata o quasi addirittura facilitata e incoraggiata dall'opinione pubblica e persino dagli organi dello Stato, che non si sentono di infierire contro l'evasore, cioè quando l'aliquota dell'imposizione raggiunge il 30 per cento del reddito. L'onorevole Dugoni diceva che le imposte dirette raggiungono in Italia il 5 per cento; ma l'imposta non è soltanto diretta. Ho letto nell'ultima relazione finanziaria dell'onorevole Vanoni (anche se esiste una notevole differenza di impostazione fra il ministro del bilancio e il ministro delle finanze) che l'onere delle contribuzioni in Italia è notevolmente aumentato in questo ultimo anno ed ha raggiunto, se vi si aggiungono i contributi previdenziali (che sono delle vere e proprie contribuzioni) il 30,6 per cento. Siamo cioè giunti, come peso generale dell'imposizione sul reddito, a quel tale 30 per cento che il professor Einaudi considera un livello di sicurezza oltre il quale l'evasione diventa un fatto automatico. Ma non è soltanto l'onere dell'imposta che dev'essere preso in considerazione. È dimostrato che quello che rende più gravosa l'imposizione è la modalità dell'accertamento, l'accertamento oneroso, l'accertamento vessatorio, l'accertamento odioso che costringe i contribuenti a tenere una serie di contabilità, a tenere

funzionari, ad impostare una serie di uffici tecnici per far fronte all'imposta.

E tutti noi sappiamo (e credo che meglio di tutti lo sappia l'onorevole Dugoni, che è molto pratico di questa materia) come le imprese economiche, come i grandi evasori fiscali, come i grandi redditori (dei quali egli non ci ha fatto i nomi) non si spaventano davvero dinanzi alle norme di questa legge, perché imposteranno la loro difesa attraverso la costituzione di uffici tecnico-finanziari, con la consulenza di dottori commercialisti forse superiori ai tecnici dell'amministrazione finanziaria, attraverso contabilità doppie, triple e quadruple, come lo stesso onorevole Dugoni ha accennato, attraverso una forma di occultamento di attività, pericolo di cui si è reso autorevole interprete in Commissione l'onorevole Pella, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta. Si tratta quasi di una sottrazione fisiologica, perché ella mi insegna, onorevole Tremelloni, che una delle conseguenze dell'imposizione oltre l'evasione stessa può essere quella che si chiama la rimozione dell'imposta, quando cioè si produce l'esodo dell'impiego di capitali da quel determinato tipo che è gravato dall'imposta: noi avremo l'occultamento come una forma di rimozione dell'imposta. Noi potremo avere l'esodo addirittura dei capitali come forma di rimozione dell'imposta, ma soprattutto non venga a dirci l'onorevole Dugoni che egli difende attraverso questa legge i piccoli contribuenti, il popolo che paga le imposte indirette e non le imposte dirette!

Ma egli deve sapere (è tanto competente in questa materia) che esiste quel fenomeno inevitabile nelle imposte — e anche nei monopoli, onorevole Tremelloni, malgrado talune teorie contrarie — che si chiama la traslazione delle imposte, per cui l'imposta percuote e poi scivola, non incidendo sul diretto contribuente, ma trasferendosi su un altro contribuente successivo e poi su un altro ancora fino a ricadere sul consumatore. Tutto questo determina fatalmente un aumento dei prezzi, un aggravio proprio per quelle categorie più povere, meno provvedute, che non possono difendersi dalla particolare capziosità dell'accertamento e che soccomberanno allo stesso al 100 per cento, nonché agli eventuali errori del fisco. E l'imposta da diretta si trasforma fatalmente in indiretta.

Questa legge, malgrado le obiezioni mosse autorevolmente dai colleghi Dugoni e Tesauro, colpirà attraverso l'aggravio fiscale non soltanto i diretti operatori economici, ma col con-

seguito aumento di determinati costi e prezzi, quelle categorie di cui ho detto sopra. Questa è la ragione sostanziale, fondamentale, per cui i partiti socialisti e i movimenti operai di tutti i tempi e di tutti i paesi hanno combattuto le leggi fiscali: perché dalla legge fiscale si libera il grande industriale, il grande contribuente, mentre da essa viene colpito il piccolo, dato il trasferimento inevitabile sul consumatore.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Eliminiamo allora le leggi fiscali!

ROBERTI. No. Sto parlando dell'aspetto politico, onorevole Tremelloni; non mi fraindenda. La prego di volermi seguire. Mi pareva di aver espresso con chiarezza, all'inizio di questa seconda parte del mio breve intervento, che io intendo indagare sui motivi politici che hanno determinato l'andamento di questa discussione. Non le contesto il dovere che ella ha di presentare al Parlamento le leggi fiscali, quelle di riforma o di perequazione. Però questa non la chiamerei di perequazione, perché perequa molto poco.

Sto cercando di indagare perché di fronte alla legge fiscale, nei cui confronti non solo io, ma tutti qui hanno espresso delle riserve, tranne che l'onorevole Dugoni, i partiti di estrema sinistra hanno assunto un atteggiamento favorevole. V'è ancora qualcosa di più: l'andamento di questa discussione. Come si è svolta? Questa legge è arrivata alla Camera dal Senato con l'annunzio che doveva essere varata a tamburo battente. Ma è stato un annunzio sfumato nell'aria. Il Governo aveva il diritto di chiedere la procedura d'urgenza, la Camera aveva il diritto di votare tale procedura. Tale diritto aveva pure l'onorevole Dugoni. Ma non è stata richiesta l'urgenza da parte di nessuno.

Ad un certo momento vi è stata una campagna giornalistica più o meno autorizzata, delle dichiarazioni fatte e smentite da lei e dall'onorevole Scelba circa la necessità che questa legge venisse approvata entro il 31 marzo. Ricordiamo che in Commissione fu citata una dichiarazione fatta dall'onorevole Scelba e la smentita ad essa: comunque, questo aveva un valore personale e non investiva il Governo.

Poi fu dimostrato che questa scadenza non esisteva: anche se fosse stata approvata a tamburo battente, e la Commissione avesse avuto (ma ciò contrasta con la Costituzione) poteri deliberanti in questa materia, la legge non poteva entrare in vigore il 31 marzo. Mancava quindi il motivo dell'urgenza.

Ciò nonostante, ci siamo visti convocare in Commissione finanze e tesoro dalla diligenza veramente ferrea del suo presidente, onorevole Castelli Avolio, per la discussione di questo disegno di legge anche in giorni festivi. Una sera siamo giunti in Commissione mezz'ora dopo che la seduta era cominciata e già si discuteva l'articolo 6. Cominciamo a fare delle osservazioni. Scoppia lo scandalo perché facevamo dei rilievi alla legge. A mano a mano che presentavamo degli emendamenti incontravamo il muro di gomma della non discussione e del parere contrario sia del Governo sia del relatore. Alcuni di questi emendamenti sembrarono tanto evidenti e la legge apparve talmente aberrante che fortunatamente, forse per errore nel calcolo delle braccia alzate, la Commissione li approvò. Apriti cielo! Scoppiò lo scandalo. Si disse che mediante l'approvazione di qualche emendamento si era violato un impegno...

BONINO. Un solo emendamento fu approvato.

ROBERTI. ...sotterraneo di partiti stipulato tra le loro direzioni.

L'onorevole Rosini, comunista, dichiarò ufficialmente, in tono molto vibrato, quasi provocando un incidente, che di fronte all'approvazione di un emendamento la sua parte vedeva cadere un impegno che era stato preso e da quel momento si riservava piena libertà d'azione.

L'onorevole Dugoni, il giorno successivo, dichiarò formalmente che l'approvazione rapida ed integrale di questa legge costituiva — e dichiarò di parlare a nome del suo partito — l'elemento determinante per la formazione nel Parlamento e nel paese di una nuova maggioranza.

Ma queste affermazioni dell'onorevole Dugoni non furono accettate dai deputati della maggioranza ed il Governo si dichiarò estraneo a questi accordi. Tuttavia si è verificato il caso strano che questo disegno di legge è stato discusso anche nel periodo delle ferie, quando la Camera era chiusa, in sedute che sono durate persino nove e dodici ore. Il presidente della Commissione era indefettibile nella sua funzione.

Noi chiedevamo: qual è il motivo di tutto ciò? Per quale motivo dobbiamo ritornare dalle nostre case ed affrettarci? Bisognava chiudere a tutti i costi la discussione e stilare le relazioni. Chiedemmo di redigere la relazione di minoranza e domandammo un termine, come il regolamento ci consente. Intervenne il Presidente della Camera e, caso unico verificatosi in questa Assemblea

(oltre alla legge sui patti agrari, per la quale però era stata dichiarata l'urgenza), decise di fissare un termine brevissimo di dieci giorni per la presentazione delle relazioni. Perché tutto questo? Noi abbiamo da un lato l'attività politica dei partiti di estrema sinistra, i quali sostengono una legge contro i loro principi, contro la loro tradizione, in pro di un Governo che essi dicono di combattere; dall'altro lato abbiamo l'invocazione pubblica di accordi sotterranei circa l'approvazione del provvedimento; da un altro lato ancora la dichiarazione formale di un deputato autorevolissimo del partito socialista, l'onorevole Dugoni, che in quest'aula ha difeso la legge, secondo cui l'approvazione del provvedimento era il presupposto della formazione di una nuova maggioranza.

E allora non venga, onorevole Dugoni, a presentarsi in quest'aula come l'alfiere della giustizia, come una nuova Giovanna D'Arco che intraprende la nobile battaglia per sconfiggere gli evasori attraverso una legge che ella stesso riconosce inidonea a raggiungere questo fine. Ci venga a dire, onorevole Dugoni, quali sono i veri motivi politici. I motivi politici del partito socialista e dell'onorevole Dugoni io non li capisco ancora bene; i motivi politici del partito comunista li capisco un po' di più, perché questa è sotto un certo aspetto una legge eversiva, una legge che scuote dei piloni della nostra struttura: scuote un po' il pilone della struttura interna delle società, scuote il pilone della fiducia fra cittadino e Stato, scuote il pilone dell'elemento morale del rapporto di convivenza fra i cittadini e lo Stato. È una legge eversiva, che determinerà fatalmente lo scontento nella massa dei contribuenti colpiti e determinerà quindi inevitabilmente delle zone di facilitazione, dei terreni più facili all'attecchimento di taluni bacilli politici, di taluni *virus*, che il partito comunista va irrorando.

Quindi mi spiego i motivi del partito comunista. E che non abbia torto in questo me lo dimostra la stessa stampa socialcomunista. Negli stessi giorni, onorevole ministro — e questo glielo voglio dire per illuminare la sua onesta coscienza, quella dei deputati della maggioranza e forse anche quella dell'onorevole Dugoni, che si è potuto far trascinare in questa situazione — nei quali si discuteva in Commissione questo provvedimento per colpire il contribuente, per colpire gli evasori, per mettere loro questa ceppaia intorno, negli stessi giorni in cui l'onorevole Rosini creava l'incidente perché, niente di meno, ci si era permessi noi

di proporre e voi di accettare un emendamento a questa legge, un giornale socialcomunista, esaminando quei manifesti che l'amministrazione finanziaria aveva fatto affiggere per invogliare i cittadini a presentare la denuncia, scriveva: « Ma veramente noi dobbiamo presentare queste denunce? Ma siamo allegri! Quei mattacchioni del Ministero delle finanze hanno riempito i muri delle città con manifesti multicolori che avrebbero il compito di sollecitarci a denunciare i nostri redditi. Se mai abbiamo covato in cuor nostro la tentazione di prendere il modulo Vanoni, di stracciarlo appena ricevuto, ridurlo in mille pezzi, ... farci su una risata e andare al cinema cantarellando la cavatina del *Barbiere*, se mai abbiamo desiderato di fare questo, ciò è avvenuto dopo la lettura di quei manifesti. Ci hanno preso per scemi! » E il giornale comincia ad esaminare la vera funzione di quei manifesti: quella di pompare denari non per interesse pubblico, ma per interessi privati, di partiti, di persone.

Questa è la propaganda socialcomunista. Questo articolo era scritto negli stessi giorni in cui la parte socialcomunista considerava incidente l'aver approvato un emendamento che attenuava la durezza di una legge fiscale.

Nello stesso giornale, trattandosi l'altro argomento caro alla propaganda comunista, cioè i consigli agli inquilini per evadere talune vessatorie azioni dei proprietari di casa, si scriveva: « Così non più solo dagli agenti del fisco, ma anche dal padrone di casa e dal portiere ogni cittadino dovrà ogni giorno guardarsi ».

Essi traggono da questi strumenti — che ella, onorevole ministro, nella sua onesta coscienza loro fornisce, che l'onorevole Dugoni aiuta a fornire, che anche l'onorevole Castelli Avolio con la sua rigidezza di presidente della Commissione e con la sua competenza tecnica in materia ha aiutato a forgiare — gli elementi per potere esercitare questa azione.

Ma vi è di più. Il giornale ufficiale del partito comunista, l'*Unità* del 28 marzo 1955, negli stessi giorni esalta il movimento del signor Poujade in Francia. « Chi è il signor Poujade? »: questo è il titolo su quattro colonne dell'*Unità* del 28 marzo 1955: « Poujade è stato « inventato » e lanciato dal sistema fiscale francese. Già straordinariamente esoso e macchinoso, ricco di escogitazioni per far sputare quattrini al contribuente, esso è divenuto ancor più opprimente con la guerra e il dopoguerra, e il conflitto d'Indocina indusse il Ministero delle finanze a moltiplicare ancora le iniziative dirette a spremere i contribuenti.

Alle varie voci di tasse e imposte si aggiunge poi improvvisamente l'inasprimento delle misure di controllo fiscale. Un ministro delle finanze, che non sapeva come far quadrare un bilancio che presentava un *deficit* di venti miliardi, decise di ricavare la somma intensificando la repressione delle frodi fiscali, e ai 4.700 « verificatori di imposte » che esercitavano, distribuiti in tutta la Francia, il controllo fiscale ordinario, venne aggiunto allora un limitato gruppetto di 376 controllori straordinari, ecc. » Quindi questo giornale comunista ufficiale giustifica il movimento di ribellione dei contribuenti francesi al fisco proprio con la esosità delle misure di controllo fiscale, con il perfezionato controllo fiscale istituito dal governo francese per evitare le frodi in questo campo. E vengono qui oggi questi pontefici di parte socialcomunista a dire che essi vogliono combattere gli evasori fiscali. Ecco dunque cosa ci è sotto; ecco dunque il motivo politico!

E quando noi allora vi diciamo: onorevole ministro delle finanze, vada piano; onorevoli colleghi della maggioranza, andateci piano: questo che state costruendo è uno strumento che si ritorcerà contro di voi, è uno strumento che renderà impopolare la imposizione, è uno strumento che renderà impopolare non un governo, non un partito, il che potrebbe essere per voi molto importante, ma ai fini generali dello Stato non definitivo, ma il rapporto di sudditanza e di collaborazione fra individuo e Stato, potete pensare che vi è in questa nostra affermazione qualche cosa di vero proprio perché questa legge viene sostenuta da quella parte che spudoratamente ed incautamente questa volta smaschera il suo giuoco nel momento stesso in cui cerca di formare questi strumenti politici.

Ecco quindi che in questo senso noi presenteremo alla chiusura della discussione generale un ordine del giorno con il quale diremo che questa legge è una legge che, se il Ministero delle finanze ha ritenuto di presentarla può essere necessaria (è segno che gli strumenti a sua disposizione non sono degli strumenti efficienti per raggiungere quei determinati risultati che sono poi la condizione di vita dello Stato, cioè il reperimento dei fondi necessari per la sua vita, nonché l'altro fine istituzionale dello Stato di garantire la giustizia tributaria fra i cittadini e quindi costringere tutti quanti a pagare in proporzione delle loro finanze e delle loro risorse); ma è uno strumento nei cui confronti abbiamo delle gravi riserve di ordine tecnico, come vedremo in sede di esame dei singoli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

articoli (e non soltanto noi, rivevi di ordine tecnico hanno anche espresso tutti i deputati finora intervenuti, tranne l'onorevole Dugoni) nonché riserve anche di ordine politico, perché talune formulazioni di questa legge, taluni aspetti di essa sono molto pericolosi per l'attuale situazione politica italiana e possono diventare uno strumento nelle mani dei nemici dello Stato italiano.

Noi, pertanto, a chiusura della discussione, presenteremo un ordine del giorno con la richiesta di rinvio del disegno di legge in Commissione per un attento esame e per un rifacimento di quelle parti che debbono essere emendate, salvo la conferma di quelle che meritino di essere confermate. *(Applausi a destra — Congratulazioni)*

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Deferimento a Commissione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito all'esame e all'approvazione della VII Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa, con il parere della IV Commissione:

« Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche ». *(Approvato dal Senato)*, (1568).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere le ragioni per le quali gli impegni assunti in ordine al rilascio dei visti d'entrata in Italia dei componenti l'Ufficio centrale dell'Associazione internazionale dei giuristi democratici siano stati poi disdetti con contraddittori pretesti e artificiose dilazioni nella evidente finalità di rendere impossibile la riunione ristretta a pochi dirigenti di un organismo il quale raccoglie professori universitari di diritto, magistrati e avvocati italiani e di 56 nazioni e che appena cinque anni fa aveva invece po-

tuto tenere il suo ampio congresso a Roma inaugurato al Campidoglio con un discorso del sindaco e con la presenza delle autorità, compreso il ministro di grazia e giustizia. (1903) « BERLINGUER ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno per sapere

1°) se non ritiene la decisione della giunta comunale di Catania di « ... non consentire, per ora ed in avvenire, a nessuna organizzazione sindacale... » l'uso della Villa Bellini per le manifestazioni della Festa del lavoro, antidemocratica e offensiva per la dignità e il prestigio delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché per l'intera cittadinanza,

2°) se è vero, così come affermato verbalmente dal sindaco La Ferlita, che tale decisione della giunta comunale si ispira ad una lettera circolare del ministro dell'interno, ove espressamente si consiglia di non concedere l'uso di ville o piazze centrali per manifestazioni organizzate dai lavoratori per il 1° maggio;

3°) se non ritiene opportuno intervenire affinché i lavoratori e l'intera cittadinanza possano organizzare, come per il passato, la Festa del lavoro nella villa Bellini.

(1904) « BUFARDECI, MARILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, allo scopo di conoscere se e quali provvedimenti essi intendano adottare per evitare il precostituirsi di posizioni di accaparramento nella importazione e distribuzione del vaccino anti-poliomielitico recentemente scoperto dal dottor Salk; posizioni che già caratterizzarono, con grave danno pubblico, la prima introduzione di nuovi ritrovati di fondamentale interesse quali la penicillina; per conoscere inoltre quale sistema il Governo intenda adottare per la fissazione del prezzo di vendita al pubblico del nuovo ritrovato onde evitare le esorbitanze che caratterizzarono la distribuzione di altri preziosi ritrovati quali ad esempio la gamma globulina.

« Allo scopo di prevenire la ripetizione di tali gravi inconvenienti per il caso odierno del vaccino anti-poliomielitico, interrogo il Presidente del Consiglio e l'alto commissario per conoscere se non ritengano opportuno regolare la materia in modo che:

1°) la importazione del vaccino sia effettuata esclusivamente a cura dell'A.C.I.S., che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

dovrà farsene almeno inizialmente unica distributrice ai diversi ospedali ed enti assistenziali;

2°) il prezzo di vendita venga fissato dal Comitato dei ministri componenti il Comitato interministeriale prezzi, onde evitare che esso sia stabilito in base ai criteri attualmente in vigore presso l'A.C.I.S. e che conducono notoriamente a valori esorbitanti.

(1905)

« LOMBARDI RICCARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, su quanto è accaduto in questi giorni ai magazzini della Rinascenza di Napoli, dove il personale sarebbe stato obbligato ad ascoltare prediche dopo il lavoro, chiudendosi le porte ed impedendo alle impiegate di allontanarsi, fino ad un disgustoso episodio di due signorine che, tentando di allontanarsi, sono state con la forza costrette a restare nei magazzini, nonostante l'intervento di un dirigente sindacale e di cittadini presenti.

(1906)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la pronta emanazione del regolamento dell'Opera nazionale ciechi civili che doveva essere emanato, a norma dell'articolo 7 della legge istitutiva dell'Opera, entro lo scorso febbraio, dato che la mancanza del regolamento impedisce la piena applicazione della legge per l'erogazione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili.

(1907)

« PIERACCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quali motivi ed a quali disposizioni il prefetto di Vercelli ha scatenato le forze della polizia, con manganelli e bombe lacrimogene, contro pacifici agricoltori, produttori, lavoratori ed uomini d'ordine ossequianti alle leggi, che accompagnavano compostamente i loro delegati alla prefettura per presentare i loro desiderata, che rispondono alle reali necessità dell'agricoltura, oggi in stato di crisi in quasi tutti i settori, ed agli interessi del popolo italiano.

(1908)

« SCOTTI ALESSANDRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per conoscere se crede essere opportuno e conforme alla Costituzione, e men-

tre ufficialmente la Repubblica celebra la Resistenza, che a Napoli il 17 aprile 1955, come preannunciato da manifesto affisso, previa autorizzazione illegittimamente concessa, vi sia pubblica manifestazione celebrante la triste repubblica di Salò.

« Se non crede intervenire subito per evitare che si svolga tale celebrazione offensiva ed oltraggiosa per la Resistenza e per ogni senso democratico e quali provvedimenti intende adottare anche contro chi ha concesso l'autorizzazione.

(1909) « SANSONE, MAGLIETTA, CAPRARA, DI NARDO, NAPOLITANO GIORGIO, CACCIATORE, DE MARTINO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, per sapere in qual modo intendano provvedere e quando al finanziamento dei piani particolari inseriti nel bilancio regionale per la Sardegna del 1955 in relazione all'articolo 8, ultimo capoverso, dello Statuto speciale della Sardegna.

« La Giunta regionale sarda, in una riunione tenuta il 5 aprile sotto la presidenza del presidente onorevole Alfredo Corrias, ha deciso all'unanimità di proseguire nell'azione per ottenere il rispetto dei diritti statutari della regione ed ha riaffermato il proposito di richiamare il Governo ai suoi impegni. Si ha fiducia che il Governo non rimarrà sordo al richiamo angosciato dei sardi già troppe volte usi a delusioni del genere e che ora attendono giustizia. La Sardegna è ancora sotto gli effetti della disastrosa siccità che ha colpito gravemente la sua economia ed il suo patrimonio zootecnico ed aspetta ancora che il Governo centrale con un suo concreto intervento conforti gli agricoltori ed i pastori sardi concedendo gli aiuti che i parlamentari sardi e l'Ente regione hanno più volte invocato.

« Anche la Sardegna merita l'attenzione e la premura che il Governo centrale non ha mancato di dare ad altre regioni d'Italia colpite, sia pure in forma ma non in misura diversa, dalla sventura.

« Nella attesa che siano concessi gli aiuti eccezionali, chiede che non abbiano a mancare quei provvedimenti e quelle provvidenze, per i piani particolari della regione, per cui il Governo ha assunto solenne impegno rispetto al popolo sardo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13015)

« BARDANZELLU ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere come si sia potuto disporre l'accettazione di un progetto per l'ampliamento del Centro raccolta latte di Bologna, di proprietà dell'ente denominato « Enti economici della zootecnia », in luogo di un progetto di istituzione della centrale del latte di Bologna ad opera di quel comune, allorché la legge 16 giugno 1938, n. 851, recante « Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte », accorda soltanto ai comuni la facoltà di procedere alla istituzione di vere e proprie centrali del latte, le quali debbono avere caratteristiche, a garanzia dell'interesse pubblico, dell'igiene e della sanità, che i cosiddetti « centri di raccolta » non possiedono, e per sapere altresì se, per conseguenza, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica non preveda di modificare la decisione presa in infrazione alla suindicata legge.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13016) « BOTTONELLI, MARABINI, TAROZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere come, non essendo consentito dal regolamento della contabilità dello Stato che enti in liquidazione possano procedere ad operazioni economiche che non siano liquidazioni di debiti o crediti, ovvero realizzi del loro patrimonio, possa essere considerato lecito che l'ente denominato « Enti economici della zootecnia » — creato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposto al controllo della direzione per la tutela degli interessi economici dell'agricoltura e che si trova in liquidazione da parecchi anni — possa disporre nuove spese per costruzioni edilizie ed impianti tecnici ammontanti a centinaia di milioni.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13017) « BOTTONELLI, MARABINI, TAROZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quali sono i motivi per i quali, malgrado le disposizioni di legge, l'esame del progetto di ampliamento del centro raccolta latte dell'Arcoveggio in Bologna, che importa secondo l'onorevole

alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica una spesa prevista in lire 270 milioni, a carico dell'ente pubblico in liquidazione, dipendente dal Ministero dell'agricoltura, denominato « Enti economici della zootecnia », non sia stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale peraltro ha recentemente emesse elaborate deliberazioni in materia di costruzioni di centrali del latte (ad esempio per la città di Milano) che, nel loro indirizzo tecnico, appaiono in stridente contrasto con i criteri seguiti dagli « Enti economici della zootecnia » nel citato caso di Bologna, dai quali ultimi criteri potrebbe derivare pubblico danno.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13018) « BOTTONELLI, MARABINI, TAROZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il commissario per il turismo, per conoscere se non ritengano opportuno provvedere affinché nei giorni di maggiore traffico siano istituiti dei servizi complementari per il rilascio dei biglietti di circolazione sulle autostrade onde evitare gli ingorghi di macchine, i ritardi e gli inconvenienti che possano pregiudicare, in modo particolare, il turismo estero in Italia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13019) « BRUSASCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze, per conoscere.

a) quali provvedimenti il Governo intende adottare per difendere la produzione del vermouth, minacciata nelle sue esportazioni dalla mancanza della tutela del nome e dalle sofisticazioni che ne degradano la qualità;

b) se non ritengono opportuno che ne sia prescritta la distribuzione mediante l'imbottigliamento per maggiore possibilità di controllo della sua regolare produzione e soprattutto per una più sicura garanzia nei riguardi dei consumatori in relazione anche alla crescente tendenza dei consumatori stessi ad esigere per le bevande, anche per quelle più comuni, la consegna in recipienti chiusi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13020) « BRUSASCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo, per sapere se è a conoscenza.

1°) delle vessazioni, angherie, limitazioni di tutte le libertà sindacali e democratiche,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

cui sono sottoposti gli operai della R.A.S.I. O.M., in Augusta, provincia di Siracusa;

2°) della violazione costante, da parte della direzione della fabbrica, del contratto di lavoro, sia per quanto riguarda la parte normativa che quella salariale;

3°) della esistenza di aziende di comodo che prestano mano d'opera alla R.A.S.I.O.M., come per anni hanno fatto e continuano a fare la Cosedin ed altre, per non pagare, in tal modo, le retribuzioni in base al contratto dei lavoratori petrolieri;

4°) quale azione intenda promuovere per ristabilire in quello stabilimento l'ordine democratico e la legalità, così sfacciatamente violati dalla direzione, garantendo così la dignità, il prestigio e condizioni umane di vita a quei lavoratori.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13021)

« BUFARDECI, MARILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza di gravi irregolarità commesse da funzionari dell'ufficio di collocamento di Catania, nell'esercizio delle loro funzioni, e che danneggiano, in modo particolare, i lavoratori dell'edilizia.

« Tali lavoratori non sono avviati al lavoro in base alle leggi vigenti sul collocamento e avviamento al lavoro bensì in base a criteri personali, antidemocratici ed illegali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13022)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se vi sono provvedimenti allo studio e quando si ritiene possano essere emanati affinché, in conseguenza della rivalutazione delle pensioni indirette, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 263, vengano eliminate le sperequazioni esistenti, adeguando alle reali necessità del momento le pensioni dirette, che — malgrado i miglioramenti già concessi — non possono soddisfare le giuste esigenze della benemerita categoria dei pensionati di guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13023)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se vi sono difficoltà e quali perché i benefici di cui alla legge n. 1472 del 7 maggio 1948 vengano estesi a tutti gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,

sfollati in base alla legge 13 maggio 1947, n. 500, i quali, pur non essendo stati dispensati dal servizio per infermità, hanno però ottenuto una pensione di guerra nei due anni di godimento degli assegni previsti dagli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 500 e, pertanto, sono da considerarsi cessati dal servizio per infermità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13024)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti d'urgenza ritengono opportuno dover disporre, di concerto, perché la Chiesa matrice di San Pietro nel comune di Corigliano (Cosenza), lesionata alle fondamenta ed alla parte absidale, dopo le recenti alluvioni, venga restaurata, onde eliminare il pericolo incombenente sulle case adiacenti.

« La chiesa suddetta è la più antica di Corigliano e conserva molte opere d'arte, per cui è aspirazione di tutti i fedeli della zona vedere restaurato al più presto il loro tempio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13025)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ravvisano l'opportunità di emanare disposizioni esplicative, onde evitare erronee interpretazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, che reca provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni in Calabria.

« In particolare si chiede d'intervenire di urgenza presso i dipendenti uffici territoriali, per la integrale e scrupolosa osservanza della legge stessa e perché, come da ordine del giorno votato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria:

1°) venga modificato il criterio adottato dalle commissioni istituite presso gli uffici del Genio civile, inteso a ridurre considerevolmente il numero delle domande dei danneggiati;

2°) all'atto dell'erogazione dei contributi, da calcolarsi sull'ammontare della spesa effettiva occorrente per l'esecuzione delle opere, vengano presi per base i prezziari in atto applicati dal Genio civile di Reggio Calabria per l'esecuzione di opere pubbliche e di interesse privato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13026)

« BUFFONE ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno determinato il cambiamento degli orari di partenza e di arrivo, già stabiliti dalla società « Calabro-Lucana », per l'autolinea Morano Calabro-Castrovillari e se non ritiene opportuno disporre perché detti orari possano conciliarsi con le esigenze delle popolazioni scolastiche e civili dei comuni interessati (Castrovillari, Morano, Mormanno).

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13027) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ravvisa l'opportunità di riaprire i termini, affinché i bacini già considerati montani con le leggi n. 3267 del 30 dicembre 1923 e n. 215 del 13 febbraio 1933, possano essere riclassificati e godere i benefici previsti dalla legge sulla montagna n. 991 del 25 luglio 1952.

« L'interrogante chiede inoltre di considerare la possibilità di disporre perché l'opera dell'U.N.C.E.M., per la inclusione nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge n. 991 dei comuni che non ancora vi risultano compresi, sia fiancheggiata dalle camere di commercio, industria ed agricoltura interessate.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13028) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se, venuto a conoscenza dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea dell'Unione interregionale delle camere di commercio, industria ed agricoltura del Mezzogiorno, in ordine alla sistemazione della rete della viabilità ordinaria (provinciale e comunale), non intenda proseguire nella molto apprezzata opera intrapresa, disponendo nuovi stanziamenti di fondi per integrare e completare la sistemazione viabile, tanto auspicata per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13029) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se, con riferimento all'ordine del giorno n. 9, votato dall'esecutivo della sezione democratica cristiana di Bocchigliero (Cosenza), non ritiene dover disporre perché la pratica concer-

nente l'approvvigionamento idrico di detto comune venga riesaminata con maggiore equità, poiché non è concepibile che gli abitanti di una zona ricca di acqua debbano soffrire la sete.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13030) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere sino a qual punto siano fondate le voci secondo le quali un comitato starebbe brigando per ottenere l'aggregazione delle Isole di Tremiti alla provincia di Campobasso.

« Nel caso ciò fosse, chiede di conoscere il pensiero del ministro stesso in proposito, facendo rilevare che la notizia ha vivamente allarmato le popolazioni della provincia di Foggia e in special modo del Gargano, del quale le Isole Tremiti vanno considerate la continuazione e l'estrema punta.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13031) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno di promuovere un provvedimento per il quale vengano immessi in servizio tutti gli idonei del concorso a 200 posti di uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1953 ed in via di espletamento, o quanto meno i posti da ricoprire vengano aumentati di un altro decimo oltre quello che è in facoltà del ministro stesso.

« Ciò in considerazione che non si riesce a completare l'organico dei magistrati e tenendo presente che il numero degli idonei supera di poco quello dei posti messi a concorso, e che, nei due precedenti concorsi e nell'altro immediatamente successivo, anche esso in corso di espletamento, il numero dei candidati idonei è stato di molto inferiore a quello dei posti disponibili.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13032) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se abbiano o meno fondamento le voci secondo le quali verrebbe abolita la linea marittima Manfredonia-Vieste-Rodi-Tremiti, per sostituirla con una nuova che unirebbe le Isole Tremiti a Termoli.

« Fa rilevare l'inopportunità e l'ingiustizia di un tale provvedimento che arrecherebbe

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

un grave danno alle popolazioni del Gargano, le quali, oltre tutto, vedrebbero seriamente ostacolati se non addirittura infranti gli sforzi protesi alla valorizzazione della loro terra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13033) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intenda dare il proprio assenso, da tempo richiesto dal Ministero della difesa, per la concessione in uso di parte delle aree e degli impianti dell'aeroporto dell'Urbe, da destinare all'esercizio di un aeroautodromo, dell'Automobil Club di Roma e dell'Aero Club d'Italia.

« L'interrogante fa presente che la sollecitata decisione favorevole del Ministero consentita a Roma d'essere dotata di un modernissimo impianto vivamente desiderato da tutti gli ambienti sportivi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13034) « DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno sospendere qualsiasi domanda di nuove derivazioni di acqua del Po, sino a quando non saranno approvate e finanziate le opere di difesa del Delta padano, di cui sono già stati ultimati gli studi e in particolare la domanda del Consorzio emiliano romagnolo tendente ad ottenere la derivazione di 680 moduli senza restituzione.

« Tutto questo in dipendenza del fatto che il Po e le sue ramificazioni costituiscono nel delta l'unica fonte di approvvigionamento idrico per le necessità degli abitanti, del bestiame e delle colture e che la diminuzione del volume d'acqua, specie nei periodi di magra, determinando il maggior risalire delle acque salse marine, causa non solo la impossibilità di prosecuzione di bonifiche ma la impossibilità di vita per la popolazione locale.

« In relazione a tali gravi condizioni furono già sollevate in passato motivate opposizioni a nuove concessioni di derivazione a monte di Pontelagoscuro. Malgrado tali opposizioni e contro i pareri degli organi tecnici competenti, sono stati consentiti in via di massima prelievi di acque, che vanno pregiudicando sempre più la critica situazione delle aziende agricole dell'intero territorio del Delta padano.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13035) « FERRARI RICCARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono state le ragioni che hanno determinato l'improvviso trasferimento del provveditore agli studi di Parma.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13036) « LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, sui risultati della inchiesta condotta dalla Finmeccanica presso lo stabilimento meccanico di Pozzuoli (I.R.I.) dove sono stati adottati provvedimenti a carico del direttore Lanera e dove si sono avute le dimissioni del vicepresidente ingegner Boggio; su quanto è stato accertato in materia di commesse abbinate con la ditta privata O.C.R.E.N. di cui è direttore il suddato ingegner Boggio, soprattutto per quelle delle ferrovie dello Stato, sulla necessità di dare una direzione efficiente ed indipendente dai gruppi privati a questo importante stabilimento meccanico.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13037) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, su quanto si è verificato a Napoli il giorno stesso della inaugurazione della pavimentazione di via Roma — finanziata dalla legge speciale per Napoli — non essendo stati pagati numerosi gruppi di operai; sul fatto che questo è soprattutto avvenuto per l'invalso uso del sistema del cottimismo o del subappalto, come è dimostrato dagli episodi verificatisi; sui provvedimenti adottati nei riguardi delle ditte che ricorrono a questo sistema di lavoro e sulla azione tesa ad impedire il ripetersi di questo in occasione degli altri lavori predisposti o da predisporre attraverso la Cassa del Mezzogiorno.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13038) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se e in qual modo intenda provvedere nel più breve tempo possibile a tranquillizzare i piccoli proprietari del comune montano di Crodo (Novara) i quali sono vivamente preoccupati per la domanda inoltrata a cotesto Ministero dalla società per azioni Terme di Crodo allo scopo di vedersi ampliare la concessione conferita con decreto ministeriale 7 settembre 1932.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

« Con tale domanda infatti la società per azioni Terme di Crodo tende:

1°) formalmente ad ampliare la superficie in concessione per una miglior utilizzazione della sorgente denominata « Lisiel », la quale tuttavia è già da tempo completamente utilizzata, tanto che l'acqua da essa scaturiente è totalmente incanalata fino all'interno dello stabilimento sito in località Bagni di Crodo;

2°) sostanzialmente invece ad assicurarsi *ex lege* il beneficio del pubblico interesse su un'ampia zona di superficie che si sviluppa in ben altra direzione da quella in cui è sita la sorgente « Lisiel » e su fondi che giungono ad una altitudine di metri 761 sul mare mentre la sorgente « Lisiel » trovasi a meno di 500 metri sul mare.

« Si fa presente che la domanda proposta dalla società per azioni Terme di Crodo tende a vincolare una superficie di circa 1 milione e cento mila metri quadrati e limita il diritto di proprietà di circa 150 piccoli proprietari di montagna.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13039) « MENOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'ammontare delle somme erogate dalla prefettura per assistenza generica, ordinaria e straordinaria, agli E.C.A. della provincia di Pisa negli esercizi 1952-53 e 1953-54.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13040) « RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere chi abbia autorizzato il prefetto della provincia di Messina ad erogare il fondo per l'assistenza generica devolvendolo ai parroci, i quali distribuiscono i sussidi in base ad elenchi di persone che si sono impegnate, nelle prossime elezioni regionali siciliane, di votare per il partito della democrazia cristiana.

« Per sapere ancora quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di far cessare subito tale scandaloso fazioso ed illegale sistema di erogazione del pubblico denaro precisando la somma che sarà addebitata al prefetto di Messina.

« Per conoscere infine quali assicurazioni intenda fornire affinché il fondo per l'assistenza generica esistente presso la prefettura di Messina venga distribuito secondo legge, cioè tramite gli enti comunali di assistenza.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13041) « SCHIRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere il motivo per cui non si procede al pagamento delle diarie e indennità dovute ai commissari incaricati di provvedere alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici vacanti, per gli incarichi non di ruolo nelle classi elementari e per i trasferimenti dei maestri, sebbene le somme necessarie siano state reperite sin dal mese di aprile del 1954.

« Per sapere inoltre quali assicurazioni intenda dare affinché siano subito disposti gli accreditamenti richiesti dai singoli provveditori.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13042) « SCHIRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quale intervento urgente intenda esperire presso la gestione I.N.A.-Casa allo scopo di porre la cooperativa edile « A. Miraglia » con sede in Messina in grado di:

1°) definire lo stato finale dei lavori del cantiere n. 1583, sito in Patti (Messina), dove, sin dal 5 settembre 1953, sono state, dalla stessa cooperativa, costruite e consegnate un corpo di case per lavoratori;

2°) ottenere il pagamento delle fatture per le spese anticipate dalla cooperativa e gli acconti per la revisione dei prezzi i cui conteggi sono stati già definiti ed accettati dalle parti.

« Si fa presente che per la mancata definizione di quanto sopra specificato, la cooperativa, formata esclusivamente da lavoratori edili, è costretta a pagare ingenti interessi alla banca finanziatrice e già trovasi in condizione di avere perduto quello che era stato il frutto di dieci anni di lavoro e di sacrifici da parte di chi altro capitale non ha che le proprie braccia.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13043) « SCHIRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza dell'attività illegale ed arbitraria che svolge l'ufficio provinciale dei contributi unificati di Messina ai fini della compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

« Si segnalano particolarmente i seguenti casi: dall'elenco anagrafico del comune di Capo d'Orlando sono stati cancellati 180 lavoratori, malgrado che nei loro confronti la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

commissione comunale si fosse pronunziata favorevolmente. Sono stati invece inclusi taluni nominativi nei riguardi dei quali la stessa commissione aveva espresso parere contrario. Dall'elenco anagrafico del comune di Sant'Agata di Militello sono stati cancellati 184 lavoratori e ne sono stati declassati oltre 200 sempre con decisione contraria a quella espressa dalla commissione comunale.

« In tutta la provincia di Messina poi circa 15.000 lavoratori rischiano di rimanere esclusi dagli elenchi a causa dell'arbitraria interpretazione che il predetto ufficio dà circa l'obbligatorietà della presentazione della domanda, sebbene a questo proposito abbia ricevuto precise direttive da parte di un ispettore venuto a Messina nel settembre del 1954.

« Per sapere inoltre quali assicurazioni intenda dare al fine di far subito cessare gli arbitri e le illegalità sopradenunciate onde ridare fiducia alle migliaia di lavoratori interessati che in atto si trovano in uno stato di preoccupazione e di vivo e giustificato malcontento.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13044)

« SCHIRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere, in riferimento a precedente interrogazione presentata dall'interrogante, se intenda dare urgenti disposizioni al prefetto di Ragusa affinché i profughi di quella provincia ricevano il sussidio stabilito per legge, che per il mese di marzo non è stato ancora liquidato. L'interrogante fa ancora una volta presente l'incresciosa situazione in cui i profughi, categoria benemerita verso la nazione, vengono a trovarsi in seguito a tali inspiegabili inadempienze dello Stato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13045)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se egli approvi il brutale intervento della polizia a Bologna per disperdere il 6 aprile 1955 un pacifico gruppo di vecchie donne e di vecchi lavoratori senza pensione che all'uscita da una manifestazione indetta dal Sindacato vecchi e grandi invalidi civili senza pensione, si erano spontaneamente incolonnati dietro l'onorevole Albizzati, che aveva avuto dall'assemblea l'incarico di portare un ordine del giorno alla prefettura di Bologna.

« A parte ogni considerazione sul fatto che l'intervento poliziesco nel caso in esame era

contrario alle libertà dei cittadini, riconosciute e garantite dalla Costituzione, si trattava, nella specie, come si è detto, di un pacifico gruppo di vecchi, la cui evidente intenzione era quella soltanto di accompagnare l'onorevole Albizzati fino alla prefettura.

« Con la solita mancanza di sensibilità e di comprensione e con i soli metodi di ben nota marca fascista la polizia interveniva con la sua abituale arroganza e odiosa violenza e portava in questura oltre all'onorevole Albizzati anche tre vecchi, tra i quali una vecchia lavoratrice, tutt'ora vergognosamente detenuta come una delinquente comune.

« L'interrogante chiede conseguentemente al ministro dell'interno se non creda di dover dare disposizioni, perché la polizia si dedichi alla tutela della sicurezza pubblica invece di seguire le orme del passato regime, perseguendo senza scopo pacifici ed innocui cittadini e provocando essa stessa incidenti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13046)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare al fine di regolarizzare in maniera definitiva la questione della nomina del medico primario dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

« Infatti il sindaco onorevole Silvio Messinetti, pur essendo stato irregolarmente nominato medico primario, continua a percepire lo stipendio senza prestare minimamente la propria opera.

« Si chiede infine di intervenire con la dovuta tempestività onde evitare che il nuovo consiglio d'amministrazione, nominato con riunione straordinaria urgente di consiglio comunale, non perpetri ulteriori arbitri a danno del buon funzionamento e della sana amministrazione del nosocomio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13047)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando il pensionato di guerra Pallotta Francesco di Giovanni, da Guardiaregia (Campobasso), iscrizione n. 5872787, potrà riscuotere l'assegno di incollocamento concessogli con decreto ministeriale n. 2466753 del 5 giugno 1954.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13048)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere in qual modo intende intervenire a favore degli esattori comunali del Molise, che, avendo avuto confermato con decreti prefettizi esattorie e tesorerie, sembra che debbano effettuare il servizio di tesoreria senza ricevere, pur essendo tale servizio diventato molto complesso, alcun compenso e se non ritenga opportuno, per evidenti ragioni di equità, disporre con circolare ai prefetti che i contratti, che dovranno ancora essere sottoscritti, contemplino anche la corresponsione agli esattori di una congrua somma a titolo di rimborso di spese forfettariamente valutate, modificandosi correlativamente i contratti stipulati.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13049) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione della strada provinciale « Fossaltina », che tanto interessa la laboriosa popolazione di Fossalto (Campobasso).

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13050) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione della strada rotabile, destinata ad unire il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) allo scalo ferroviario.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13051) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere in qual modo intende intervenire per fare uscire dall'isolamento in cui vive la borgata Pischiole del comune di Civitanova del Sannio (Campobasso), che da decenni attende la costruzione di una strada, di cui spesso si parla senza che mai se ne veda l'inizio.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13052) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un elettrodotto, destinato a portare l'illuminazione elettrica alla borgata Pischiole del comune di Civitanova del Sannio (Campobasso).

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13053) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno disporre il completamento della strada provinciale n. 70 (Castel di Sangro-Agnone) per quanto riguarda la traversa interna di San Pietro Avellana (Campobasso), che la popolazione di detto comune da tempo invoca.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13054) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno intervenire energicamente perché sia senza ulteriore ritardo completata la rimozione nel comune di San Pietro Avellana (Campobasso) delle macerie, che la guerra purtroppo produsse.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13055) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali a distanza di quasi quattro anni dalla domanda di aggravamento non sia stata disposta la visita medica superiore dell'ex militare De Vecchis Silvio di Pietro, da Marana di Montereale Aquila.

« La domanda di aggravamento per visita superiore fu inoltrata in data 25 giugno 1951 senza che l'interessato abbia avuto da allora alcuna notizia della sua pratica.

« Per conoscere altresì se voglia far provvedere al più presto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13056) « LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa all'ex militare Teramano Giuseppe, distretto militare di Teramo, domiciliato e residente in Castel Castagna.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13057) « LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali a distanza di più di un anno dalla domanda di aggravamento non sia stata disposta la visita medica dell'ex militare Egizi Pasquale di Antonio, da Collepietro (Aquila).

« La domanda di aggravamento fu inoltrata in data 20 gennaio 1954 senza che l'interessato abbia avuto da allora alcuna notizia della sua pratica.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

« Per conoscere altresì se voglia far provvedere al più presto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13058)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa all'ex militare Ibi Osvaldo di Gerardo, classe 1920, distretto militare de L'Aquila. La pratica ha il numero di posizione 1379750.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13059)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di aggravamento dell'invalido Di Nisio Alfredo di Costantino, da Chieti (numero di posizione 140.364), visitato nel dicembre 1954 ed assegnato all'ottava categoria per altri tre anni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13060)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa a Ciarcagliani Corradino fu Giuseppe, nato a Chieti il 14 novembre 1920 e residente in San Giovanni Teatino, frazione di Sambuceto.

« Lo stesso, prigioniero dei tedeschi in Grecia, cadde ammalato di pleurite destra e fu ricoverato nell'ospedale da campo n. 27 per oltre due mesi.

« Inoltrò la domanda di pensione al Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra — senza però avere alcun esito.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13061)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non ancora è stato effettuato il pagamento dell'indennità ed assegni temporaneo e supplementare liquidati a Bucciagrossi Crescenzo di Pasquale, classe 1931, distretto militare di Sulmona, con decreto del ministro del tesoro n. 275247 del 17 gennaio 1955.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13062)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere, in relazione alla interrogazione n. 6634 ed alla relativa risposta, lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Lancia Giuseppe

di Luca, classe 1924, distretto militare di Sulmona.

« La pratica risale a cinque anni fa ed ha il numero di posizione 1247757.

« Il Lancia — visitato dalla Commissione medica pensioni di guerra di Chieti il 26 ottobre 1950 — fu proposto per la prima categoria più sup. E/73, per anni due, ed attualmente è ricoverato nell'ospedale neuropsichiatrico de L'Aquila.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13063)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di aggravamento relativa all'invalido Cantalini Silvestro, classe 1892, distretto militare de L'Aquila.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13064)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno adottare provvedimento di sospensione, secondo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1185, nei confronti del professore Pizzolla Panfilo, direttore incaricato della scuola di avviamento professionale di Oderzo (Treviso), contro il quale è in corso procedimento penale presso la procura della Repubblica di vedere al più presto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13065)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere per quali motivi nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), centro abitato da circa 20 mila abitanti, l'ufficio telefonico continua a permanere nella casa di abitazione dell'assuntrice che, per essere tale, è frequentata da persone che con il servizio nulla hanno a che vedere, con grave pregiudizio del servizio telefonico che attualmente avviene in un vano dell'abitazione comune a gabina ed a uso domestico persino di cucina. Tale stato di cose ha creato nella cittadinanza un vivo malcontento poiché per riparare a tale inconveniente da oltre un anno l'amministrazione comunale di San Vito ha messo a disposizione della S.E.T., gratuitamente e, per la durata di dieci anni, un locale sito in Piazza Leo e ciò nonostante la direzione della S.E.T. non effettua il richiesto trasferimento, per cui l'interrogante chiede opportuno un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

suo energico intervento affinché sia data legittima soddisfazione ai 20 mila cittadini del comune di San Vito che da anni reclamano la fine di un tale sconcio.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13066) « SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se giudichi opportuno cogliere l'occasione dei migliorati rapporti instaurati con il Governo jugoslavo, per ottenere finalmente delle informazioni precise circa la sorte dei fratelli giuliani deportati nel maggio del 1945 da formazioni militari jugoslave e dei quali tuttora non si è avuta alcuna notizia.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13067) « BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero sulla sospensione del consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) che è stata unicamente determinata dalla iniziativa di consiglieri comunali di proporre al consiglio un ordine del giorno per chiedere, in osservanza all'autonomia regionale, il passaggio del controllo sugli enti locali dalle prefetture all'Ente regione e dai tortuosi interventi di alcuni proprietari locali risentiti e colpiti nei loro interessi per l'assegnazione di terreni comunali a largo stuolo di braccianti e di contadini senza terra del paese.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13068) « BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se intendano tener presenti le condizioni di particolare depressione in cui si trova il paese di Macomer (Nuoro) dove la siccità ha accresciuto la miseria e i continui licenziamenti o riduzioni di lavoro in tutte le industrie hanno reso più più vasta la disoccupazione, e per conoscere se intendano almeno provvedere all'urgente inizio di lavori pubblici e alla istituzione di cantieri di lavoro.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13069) « BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'industria e commercio e del tesoro, riferibilmente alle più volte richiamate istan-

ze diffusamente rilevate nei confronti dell'amministrazione dell'I.N.A. per conoscere:

a) se il collegio dei sindaci e la Corte dei conti, a cui indirettamente fa capo il controllo dell'attività dell'amministrazione dell'I.N.A., tramite il presidente del collegio sindacale, designato dalla stessa Corte dei conti nella persona del dottor Dario Quintavalle, consigliere della Corte dei conti medesima, non si siano eventualmente sottratti alla loro specifica funzione di controllo e di critica, rendendosi, in tal caso, addirittura tolleranti in molteplici specifici fatti più volte e da più parti denunciati posteriormente al 1951 con ampia documentazione, per cui abbiano ommesso di segnalare ai ministri competenti per la vigilanza statale le numerosissime predette manchevolezze più volte rilevate anche nel Parlamento e sulla stampa tecnica dell'assicurazione, sia nei riguardi dell'attività industriale produttiva, sia per quel che riguarda gli investimenti patrimoniali, tra i quali, infatti, è da segnalare ancora una volta l'ingiustificabile acquisto di un noto gruppo di stabili a Milano a fitto bloccato per il prezzo, in contanti, di lire 2.530 milioni che, stante l'elevatezza del costo danno un reddito annuo netto non superiore al 2,80 per cento e quindi, in misura notevolmente inferiore al tasso d'interesse del 4,25 per cento annuo che mediamente deve essere accreditato alle riserve matematiche costituenti la copertura legale degli impegni dell'I.N.A. verso gli assicurati, mentre risulta di pubblico dominio, soprattutto in Milano, che gli stessi stabili qualche mese prima, erano stati ricusati da altra società per quanto — si badi bene — fossero stati offerti per il notevolissimo minor prezzo di lire 1.700 milioni (millesettecentomilioni);

b) se il predetto presidente del collegio dei sindaci dottor Dario Quintavalle abbia rilevato e controllato la fondatezza vantaggiosa per l'I.N.A. dell'incomprensibile inconsueto numero di vertenze giudiziarie che moltissimi lavoratori dell'I.N.A. sono stati costretti a promuovere contro l'ente per ottenere il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti, essendo ovvio che la resistenza dell'I.N.A., pur col proposito di economizzare, si vada invece costantemente risolvendo in ben più grave danno, dato che, soccombente, l'I.N.A. in aggiunta all'onere di lavoro che si tentava maliziosamente di contestare ai predetti lavoratori, dovrà infine accollarsi anche l'onere di tutte le spese di giudizio e delle eventuali riparazioni per danni causati ai lavoratori stessi con la liquidazione di iperboliche par-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

celle limitate a taluni privilegiati professionisti dei quali si è già chiesto invano l'elenco ed il rispettivo ammontare dei compensi dal 1951 al 1954.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13070) « DI BELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno esaminate le domande presentate il 29 dicembre 1953 dal comune di San Paolo Civitate (Foggia), tendenti ad ottenere il contributo dello Stato per le seguenti opere pubbliche, quanto mai indilazionabili.

1°) ampliamento dell'edificio scolastico per l'istruzione elementare ed arredamento delle nuove aule;

2°) costruzione dell'edificio per la sede municipale;

3°) completamento della fognatura;

4°) completamento dell'acquedotto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13071) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le singole infrazioni accertate ed i provvedimenti adottati dall'ispettorato del lavoro di Foggia, nei confronti della ditta A.L.A. di Lucera, in ordine alla denuncia presentata in data 30 dicembre 1954 dalla Federazione provinciale dei lavoratori edili ed affini di Foggia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13072) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno e più rispondente alle reali necessità aumentare, in modo adeguato, alla prefettura di Reggio Calabria i fondi per l'assistenza pubblica in conseguenza dell'applicazione della legge sul decentramento amministrativo 19 agosto 1954, n. 968, tenuto conto del numero delle pratiche inviate a quell'ufficio per l'esame e la definizione di merito, oltre quelle che erano già pendenti nel momento dell'esecuzione della legge suddetta e che tutte assieme ammontano ad oltre un centinaio e delle condizioni particolari della provincia, la più depressa d'Italia e per ciò stesso quella in cui più necessita l'assistenza pubblica.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13073) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga che il concorso dei direttori didattici, stabilito per numero 350 posti, sia assolutamente inadeguato alle reali necessità dell'organico, coperto oggi da sole 800 unità su due mila di ruolo.

« La scuola elementare, specie nel Mezzogiorno d'Italia, ha bisogno di un'efficiente direzione didattica per rispondere al suo scopo altamente sociale, che non potrà essere raggiunto se il numero dei direttori non è proporzionale al numero degli alunni e delle scuole primarie, specie quando si pensi che la lotta contro l'analfabetismo dev'essere condotta senza soste e senza deficienza di mezzi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13074) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza di quanto l'Agenzia parlamentare italiana ha recentemente diramato e precisamente nel suo bollettino n. 76 del 2 aprile 1955 circa la nomina decisa dal consiglio di amministrazione dell'E.N.I.C. sulla nomina del nuovo direttore generale dell'ente stesso. Secondo detta Agenzia tale fatto avrebbe destato vive perplessità negli ambienti competenti e fra i motivi di maggiore perplessità particolare rilevanza assumerebbe la circostanza che il nuovo direttore generale proviene da una organizzazione privata in diretta concorrenza con l'E.N.I.C., ente statale operante oltre che nel settore della produzione, noleggio e produzione di film, anche in quello della gestione di sale cinematografiche. Secondo sempre la stessa Agenzia le voci di una smobilitazione dell'ente nel settore della gestione della sale cinematografiche (oltre 400) e dell'assorbimento di esse da parte di organizzazioni private avrebbero notevolmente accentuato le riserve formulate nei predetti ambienti in relazione anche ai nuovi criteri con cui la nuova Direzione generale intenderebbe procedere « al tridimensionamento » dell'importante organismo cinematografico statale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13075) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi ed in base a quale disposizione di legge, al tenente colonnello Luigi Gotti, residente a Scandiano di Reggio Emilia, già in servizio permanente effettivo nell'esercito ed ora in pen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

sione, venga negata la definizione della pratica di pensione di guerra per infermità contratta durante la campagna di Libia nel 1912.

« Il Gotti venne sottoposto ad accertamenti sanitari il 9 settembre 1950 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Piacenza che riscontrò nell'ufficiale anzidetto « vizio vascolare mitro-aortico con ipertrofia miocardica discreta, aritmica sinusale a tipo alternante, in parte posteriore del miocardio con tendenza a crisi sincopali » e lo propose per l'assegnazione di una pensione di seconda categoria rinnovabile per anni 2.

« Il Gotti ha sollecitato la concessione della pensione e gli è stato prima comunicato che la pratica era stata trasmessa il 6 dicembre 1950 al Comitato di liquidazione con progetto n. 233322 e successivamente, che la pratica (20 aprile 1951, posizione n. 124-26-28) era in sospenso, in attesa di disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, avendo il Gotti aderito alla Repubblica sociale italiana.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13076) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per lo spettacolo, turismo e sport, se ritenga ammissibile che la richiesta di licenza per l'apertura di un cinema-teatro avanzata trenta mesi orsono dalla cooperativa Mozzatese di Mozzate (Como) giaccia tuttora inevasa presso la competente commissione funzionante presso la Direzione generale dello spettacolo.

« Va rilevato che non sono mancate le sollecitazioni e le pressioni per il regolare disbrigo della richiesta da parte di diversi parlamentari ai quali venivano date sistematicamente assicurazioni.

« Sollecitazioni attraverso lettere direttamente al ministro sono rimaste sempre invase.

« L'interrogante chiede pertanto che la pratica abbia la sua conclusione ai termini delle precise disposizioni di legge in materia senza perpetuare una situazione che ha comportato e continua a causare notevoli danni all'organismo interessato e costituisce un atto di discriminazione nei confronti di analoghe domande posteriormente presentate.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13077) « FIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga giunto il mo-

mento per aumentare i minimi di pensione di invalidità e vecchiaia della previdenza sociale, onde assicurare ai pensionati — vecchi lavoratori e invalidi — un trattamento economico più umano e più vicino al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze della vita.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13078) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le precise ragioni per le quali da molti anni rimane interrotta la costruzione del sanatorio in Valdobiadene (Treviso), a chi risale la responsabilità dell'interruzione; per conoscere altresì l'entità della spesa relativa alle opere già eseguite; e se si intende abbandonare o portare a termine la costruzione stessa.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13079) « GIANQUINTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno — in via eccezionale ed in deroga alle norme di cui al regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457 — ammettere al pagamento per un breve periodo di tempo i buoni ordinari del tesoro e le ricevute provvisorie modello 49 T. rilasciati da tesorerie già operanti oltre mare e nelle ex colonie italiane, previo accertamento che la mancata esibizione dei titoli alla data di scadenza sia da attribuirsi agli eventi bellici e post-bellici.

« Il provvedimento si ravvisa necessario nell'interesse di un esiguo numero di connazionali i quali, già residenti in villaggi coloniali della Libia, si trovarono nella materiale impossibilità di presentare i titoli — frutto del loro lavoro ed ora grandemente svalutati — alle competenti Sezioni di tesoreria per il pagamento entro il 31 dicembre 1948.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13080) « GUARIENTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga morale, utile ed opportuno, piuttosto che usare forme violente di repressione, come si è dolorosamente verificato a Vercelli, contro pacifici agricoltori, uomini d'ordine e leali cittadini, prendere in esame, per l'attuazione di adeguati provvedimenti, i desiderata che venivano portati in prefettura per essere trasmessi al Governo, desiderata che interessano non solo i rurali,

ma tutto il popolo italiano e che si compendiano nei punti seguenti:

1°) rateizzazione dei debiti derivanti da prestiti agrari con l'applicazione di un tasso non superiore al 4 per cento (ora è sull'8 per cento);

2°) ritiro, da parte dell'Ente risi, di tutto il risone ancora giacente;

3°) trasformazione dell'Ente risi in sindacato risicoltori;

4°) sospensione della corresponsione dei contributi unificati, in attesa della revisione di essi;

5°) sospensione immediata di qualsiasi importazione di prodotti latteo-caseari;

6°) impedire, con controlli efficaci, ogni sofisticazione dei prodotti agricoli ed in particolare del burro e del vino;

7°) regolare le importazioni di carne macellata e da macellare;

8°) provvedimenti contro lo squilibrio dei prezzi dei prodotti agricoli all'origine e al consumo;

9°) revisione dei mezzi tecnici e delle acque di irrigazione;

10°) aggiornamento del prezzo del grano in relazione agli aumentati costi di produzione, con garanzia del Governo di ritirare, se necessario, il prodotto all'ammasso per evitare speculazioni;

11°) revisione dei canoni d'affitto dei fondi rustici da parte di commissioni responsabili ed efficienti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13081) « SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza della esistenza di un progetto della S.R.E. che prevede:

a) la costruzione di una centrale idroelettrica sul lago Fibreno in provincia di Frosinone, con la sopraelevazione di tale lago di oltre 20 metri, la sommersione di una larga superficie di terre fra le più fertili della provincia, la sommersione di numerose case di abitazione, nonché la impossibilità di portare a termine la costruzione dell'acquedotto di Valle San Pietro che dovrà assicurare il rifornimento idrico di Sora e numerosi altri comuni della zona;

b) la deviazione dei fiumi Liri e Fibreno con gravissimi danni per la irrigazione dei terreni rientranti nel comprensorio di bonifica della conca di Sora e delle numerose e fiorenti industrie cartarie di Isola del Liri che, soprattutto per la produzione di carta pregiata, si servono dell'acqua del Fibreno

che è costantemente chiara, data la vicinanza delle sorgenti di questo fiume con le suddette industrie di Isola del Liri.

« L'interrogante chiede di sapere inoltre se il ministro non ritenga di dover intervenire tempestivamente per smentire tali voci nel caso che esse risultino infondate e, nel caso che il suddetto progetto esiste, impedirne la realizzazione per evitare che la S.R.E. soffochi per i propri interessi di monopolio l'economia della zona più ricca della provincia di Frosinone e condanni alla disoccupazione altre migliaia di lavoratori già occupati nelle industrie che da 200 anni si distinguono nella produzione della carta.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13082) « COMPAGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere nelle diverse voci in entrata ed uscita il bilancio 1953-54 della gestione dei fondi del casinò di Campione d'Italia amministrati dalla prefettura di Como ed erogati in base a aperti criteri di discriminazione politica e sovente in funzione personale elettorale del ministro onorevole Martinelli.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13083) « PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere gl'intendimenti del Governo in ordine ad una migliore regolamentazione del prezzo dei medicinali, anche in relazione ai recenti dibattiti sul caro-prezzo in questo settore.

(308) « BARTOLE, MARCONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste sul comportamento dell'Ente di trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna nei confronti dei coloni di Fertilia e Maria Pia (Sassari).

(309) « POLANO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,25.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

*Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 18 aprile 1955.*

Alle ore 16.

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

CAROLEO: Provvedimenti a favore della Calabria. (1487).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (Approvato dal Senato). (1432). — *Relatori:* Valsecchi, *per la maggioranza*; Angioy, *di minoranza*.

3. — Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino. (1012). — *Relatore:* Sedati;

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto. (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51). (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52). (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53). (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50). (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54). (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza*; Assennato, *di minoranza*;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (1135). — *Relatori:* Sangalli, *per la maggioranza*; Gomez D'Ayala, *di minoranza*;

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (903). — *Relatore:* Diecidue.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi. (616). — *Relatore:* Segni;

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca. (Urgenza). (805). — *Relatori:* Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951. (378). — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

IL DIRETTORE *È* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI